

AZIENDA ARTIGIANA

- RISCHI ASSICURABILI
- TARIFFA E ISTRUZIONI
- SCHEDE COPERTURA
- NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
- CIRCOLARE 2/89 (ved. pagg. 53 ÷ 55)
- SCHEDE TECNICHE

STAMPATI

- mod. 31 PAC (*protezione patrimonio*) } schede copertura - ed. 1/89
" 32 PAC (*protezione persone*) }
" 33 PAC norme che regolano il contratto - ed. 1/89
" 34 PAC tariffa - ed. 1/89

Azienda
Artigiana

RISCHI ASSICURABILI

È un programma assicurativo **multiramo** per la tutela delle piccole aziende industriali ed artigianali e delle persone che vi operano, **articolato in due schede copertura** che rispettivamente prevedono:

La protezione **patrimonio** per i rischi:

Incendio — La garanzia assicura il risarcimento dei danni al **fabbricato** ed al **contenuto** causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, fumi, gas e vapori, urto veicoli stradali, caduta aeromobili, bang sonico, spargimento d'acqua, guasti per ordine delle Autorità.

È estensibile al **Ricorso Terzi** ed agli **eventi speciali** (fenomeni elettrici, socio-politici ed atmosferici).

È prestata: **per il fabbricato** e per le macchine ed apparecchiature elettroniche facenti parte del **contenuto**, in base all'intero **valore a nuovo**; per tutti gli altri beni che costituiscono il **contenuto**, in base all'intero **valore effettivo** (stato d'uso).

Furto — La garanzia assicura il risarcimento dei danni al **contenuto** (compreso il denaro) causati da furto, rapina, guasti, vandalismi e comprende scippo o rapina di **valori** trasportati al di fuori dell'esercizio; è prestata a **Primo Rischio Assoluto**.

Cristalli — La garanzia assicura il risarcimento dei danni causati da rottura di lastre ed insegne, anche se dovuta ad eventi atmosferici e socio-politici ed è prestata a **Primo Rischio Assoluto**.

Elettronica — La garanzia assicura il risarcimento dei danni causati alle apparecchiature elettroniche da guasti elettrici e meccanici, anche se dovuti ad imperizia; è prestata in base all'intero **valore a nuovo**.

Responsabilità Civile — La garanzia concerne i danni arrecati a terzi e le lesioni personali subite dai dipendenti. È prevista la possibilità di escludere la **R.C.** per le lesioni subite dai dipendenti.

La garanzia è estensibile a: **responsabilità personale dei preposti, committenza auto e R.C. dopo l'esecuzione dei lavori**.

./.

La protezione **persone** per i rischi:

Infortuni — La garanzia assicura il pagamento di una somma in caso di **Morte** od **Invalidità Permanente** per infortunio subito nello svolgimento delle mansioni od incarichi di lavoro dichiarati. È estensibile agli infortuni subiti nell'ambito della vita privata e di relazione.

Spese sanitarie — La garanzia prevede, a scelta, entrambe le soluzioni sottoindicate od una sola di esse:

- **Globale ricoveri**, che assicura il rimborso delle spese sostenute in caso di ricovero per malattia od infortunio, intervento chirurgico — anche senza ricovero — per malattia od infortunio, parto od aborto terapeutico comportante ricovero;
- **Indennità di degenza**, che assicura in caso di ricovero, per malattia od infortunio, una indennità per ciascun giorno di degenza, senza obbligo di documentazione delle spese sostenute.



SARA assicurazioni spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: 00198 Roma, Via Po n. 20
Capitale Sociale L. 18.000.000.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41
CCIAA Roma n. 117033 - Codice Fiscale 00408780583
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

TARIFFA E ISTRUZIONI

Mod. 34 PAC - Ed. 1/89

**TABELLE DEI PREMI
COMPETENZA ASSUNTIVA AGENZIALE
AVVERTENZE**

INCENDIO

2.0 Tabella dei premi

Premi netti per milione di somma assicurata			
Cat. Risch.	Fabbricato	Contenuto	Garanzie complementari
A	L. 536	L. 600	Ricorso terzi : 8/10 del premio previsto dalla categoria di rischio
B	L. 595	L. 660	
C	L. 650	L. 690	
D	L. 805	L. 900	
E	L. 975	L. 1.090	
F	L. 1.060	L. 1.190	
G	L. 1.150	L. 1.280	
H	L. 1.400	L. 1.570	
I	L. 1.640	L. 1.835	
L	L. 1.970	L. 2.200	
M	L. 2.315	L. 2.600	Eventi speciali : L. 330 oltre l'importo fisso di L. 80.000
N	L. 2.735	L. 3.060	
O	L. 3.160	L. 3.535	

2.1 Competenza assuntiva agenziale

Categorie di Rischio	Somme massime assicurabili		
	Complessivamente per Fabbricato - Contenuto Ricorso Terzi	Contenuto	Ricorso terzi
A-B-C-D-E-F	L. 1.400.000.000	L. 700.000.000	L. 200.000.000
G-H-I-L	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	L. 200.000.000
M-N-O	L. 600.000.000	L. 250.000.000	L. 100.000.000

2.2 Avvertenza

I premi esposti nella tabella di cui al punto 2.0 si intendono riferiti ad attività:

- ubicate in fabbricato costruito in materiali incombustibili, salvo le tolleranze previste (vedi art. 2.3 delle C.G.A.);
- nelle quali gli infiammabili e le merci speciali non superano i quantitativi tollerati (vedi art. 2.4 delle C.G.A.).

Le garanzie possono essere prestate soltanto se l'azienda non ha subito sinistri negli ultimi tre anni.

Qualora si intenda escludere dal Contenuto assicurato le cose di proprietà di terzi - normalmente comprese - occorre emettere apposita appendice (mod. 12 INC) contenente la seguente Condizione Particolare: **A parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, si intendono escluse dalla assicurazione le cose di proprietà di terzi.**

Detta esclusione opera non solo per le garanzie Incendio, ma anche per le garanzie Furto ed Elettronica, se prestate.

FURTO

3.0 Tabella dei premi

Cat. risch.	Premi netti per milione di somma assicurata			
	Classi territoriali			
	I	II	III	IV
A	L. 75.000	L. 52.000	L. 40.000	L. 32.000
B	L. 46.000	L. 33.000	L. 24.000	L. 19.000
C	L. 29.000	L. 22.000	L. 17.000	L. 14.000
D	L. 19.000	L. 16.000	L. 12.000	L. 10.000

3.1 Classificazione territoriale

classe I : Bari – Brindisi – Caserta – Catania – Foggia – Napoli – Palermo – Roma – Salerno – Taranto.

classe II : Agrigento – Avellino – Catanzaro* – Chieti – Forlì – Lecce – Messina – Milano – Padova – Pesaro* – Pisa* – Pistoia* – Ragusa – Ravenna – Reggio Calabria – Repubblica di San Marino – Stato Città del Vaticano – Torino – Varese * – Venezia – Verona*.

classe III : Arezzo – Asti* – Benevento – Bergamo – Bologna – Brescia – Cagliari* – Caltanissetta* – Campobasso – Como – Cosenza – Cremona* – Cuneo* – Ferrara – Firenze – Frosinone – Genova – Grosseto – Imperia – Isernia – Latina – Livorno – Lucca – Macerata – Mantova – Massa Carrara* – Matera – Novara* – Oristano – Pavia – Perugia* – Pescara – Piacenza – Pordenone – Potenza – Reggio Emilia – Savona – Siena* – Siracusa – Terni – Trapani – Treviso – Udine – Vicenza – Viterbo.

classe IV : Alessandria – Ancona – Aosta – Ascoli Piceno – Belluno – Bolzano – Enna – Gorizia – L'Aquila – La Spezia – Modena – Nuoro – Parma – Rieti – Rovigo – Sassari – Sondrio – Teramo – Trento – Trieste – Vercelli.

* Per gli esercizi ubicati nei comuni, diversi dal capoluogo provincia, può essere accordato in via provvisoria uno sconto del 10%.

3.2 Competenza assuntiva agenziale

Le somme massime assicurabili sono:

- L. 25.000.000 per i rischi appartenenti alla categoria A
- L. 50.000.000 per i rischi appartenenti alle categorie B, C, D.

3.3 Avvertenze

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

La somma assicurata non può essere inferiore a L. 3.000.000.

I premi esposti nella tabella di cui al punto 3.0 si intendono riferiti al Contenuto dei locali di aziende aventi almeno le protezioni e chiusure previste dall'art. 3.5 C.G.A.

Le garanzie possono essere prestate soltanto se l'azienda non ha subito sinistri negli ultimi tre anni.

Qualora si intenda escludere dal Contenuto assicurato le cose di proprietà di terzi – normalmente comprese – occorre emettere apposita appendice (mod. 12 INC) contenente la seguente Condizione Particolare: **A parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, si intendono escluse dalla assicurazione le cose di proprietà di terzi.**

Detta esclusione opera non solo per le garanzie Furto, ma anche per le garanzie Incendio – Contenuto – ed Elettronica, se prestate.

4.0 Tabella dei premi

Premio netto per milione di somma assicurata	
Lastre e insegne	L. 55.000

4.1 Competenza assuntiva agenziale

La somma massima assicurabile è di L. 10.000.000

4.2 Avvertenze

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e senza alcun limite di risarcimento per singola lastra o insegna.

Il premio netto non può essere inferiore a L. 55.000.

ELETTRONICA

5.0 Tabella dei premi

Premio netto per milione di somma assicurata	
Macchine e apparecchiature elettroniche	L. 8.000

5.1 Competenza assuntiva agenziale

La somma massima assicurabile è di L. 100.000.000.

5.2 Avvertenze

La garanzia prevede l'indennizzo nella forma Valore a nuovo.

Il premio netto non può essere inferiore a L. 40.000.

Qualora si intenda escludere dal Contenuto assicurato le cose di proprietà di terzi – normalmente comprese – occorre emettere apposita appendice (mod. 12 INC) contenente la seguente Condizione Particolare: **A parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, si intendono escluse dalla assicurazione le cose di proprietà di terzi.**

Detta esclusione opera non solo per la garanzia Elettronica, ma anche per le garanzie Incendio – Contenuto – e Furto, se prestate.

6.0 Tabella dei premi netti

Massimali (in milioni)					
Cat. risch.	R.C. Terzi R.C. Dipendenti	300/100/30 200/100	500/150/50 300/150	750/250/75 500/200	1.000/300/100 1.000/300
A	Fino a 3 addetti per ogni add. in più	L. 93.000 L. 28.000	L. 114.000 L. 34.000	L. 141.000 L. 42.000	L. 171.000 L. 52.000
B	Fino a 3 addetti per ogni add. in più	L. 141.000 L. 42.000	L. 171.000 L. 50.000	L. 210.000 L. 62.000	L. 258.000 L. 78.000
C	Fino a 3 addetti per ogni add. in più	L. 210.000 L. 63.000	L. 258.000 L. 75.000	L. 321.000 L. 91.000	L. 384.000 L. 111.000
D	Fino a 3 addetti per ogni add. in più	L. 312.000 L. 94.000	L. 390.000 L. 117.000	L. 480.000 L. 144.000	L. 582.000 L. 174.000
E	Fino a 3 addetti per ogni add. in più	L. 468.000 L. 140.000	L. 633.000 L. 170.000	L. 730.000 L. 210.000	L. 870.000 L. 260.000

6.2 Competenza assuntiva agenziale

Possono essere prescelte le sole combinazioni di massimali indicate nella tabella sopraripotata.

6.3 Avvertenze

Ai soli fini delle indicazioni da riportare sulla scheda copertura, i premi sopraesposti vanno attribuiti:

- per 8/10 alla RC verso terzi
- per 2/10 alla RC verso i dipendenti.

È consentito escludere dall'assicurazione la sola RC verso i dipendenti; in tal caso i premi esposti sono riducibili del 20%.

Le garanzie complementari possono essere prestate solo congiuntamente alle garanzie base.

L'operatività delle garanzie complementari è subordinata alla indicazione negli appositi spazi della scheda copertura:

- delle lettere (A, B, C) che le contraddistinguono;
- dei correlativi premi.

Detti premi vanno calcolati applicando ai premi dovuti per le garanzie base le seguenti percentuali:

A	committenza auto	= 5%
B	responsabilità personale dei preposti	= 10%
C	r.c. dopo esecuzione dei lavori	= 40%

INFORTUNI

7.0 Tabella dei premi

Premi netti per milione di somma assicurata				
Categorie di rischio	senza garanzie complem.		con garanzie complem.	
	Morte	I. P.	Morte	I. P.
Persone che svolgono solo mansioni amministrative e commerciali senza partecipazione al lavoro manuale.	L. 350	L. 450	L. 800	L.1.000
Persone che prendono parte a lavori manuali senza impiego di macchine utensili azionate da forza motrice	L. 600	L. 750	L.1.050	L.1.300
Persone che prendono parte a lavori manuali con impiego di macchine utensili azionate da forza motrice in aziende classificate per la R.C. nelle categorie A, B, C	L. 850	L.1.100	L.1.300	L.1.650
Persone che prendono parte a lavori manuali con impiego di macchine utensili azionate da forza motrice in aziende classificate per la R.C. nelle categorie D, E	L.1.600	L.1.900	L.2.050	L.2.450

7.1 Competenza assuntiva agenziale

Le somme massime assicurabili sono:

- | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------------|--|
| – per l'artigiano | L. 400.000.000 | per caso morte | |
| | L. 400.000.000 | per caso inv. permanente totale | |
| – per i dipendenti | L. 150.000.000 | per caso morte | |
| | L. 150.000.000 | per caso inv. permanente totale | |

7.2 Avvertenze

Qualora l'Assicurato:

- risulti affetto da minorazioni fisiche;
 - abbia subito precedenti infortuni con postumi di invalidità permanente;
 - abbia in corso polizze infortuni anche con altre Compagnie,
- la garanzia può essere prestata solo con **preventiva autorizzazione degli uffici del ramo** ed alle condizioni di volta in volta concordate.

L'estensione della garanzia agli infortuni extraprofessionali ed al rischio volo (**garanzie complementari**) è subordinata all'indicazione nell'apposito spazio della scheda copertura (mod. 32 PAC) della dicitura "SI".

8.0 Tabella dei premi

Premi netti per persona assicurata		
Garanzie - Somme assicurate	Fino a 45 anni	Oltre 45 anni
Globale ricoveri per L. 100.000.000	L. 205.000	L. 284.000
Globale ricoveri per L. 70.000.000	L. 191.000	L. 262.000
Globale ricoveri per L. 50.000.000	L. 165.000	L. 227.000
Indennità di degenza per L. 200.000 giornalieri	L. 456.000	L. 640.000
Indennità di degenza per L. 150.000 giornalieri	L. 342.000	L. 480.000
Indennità di degenza per L. 100.000 giornalieri	L. 228.000	L. 320.000

8.1 Competenza assuntiva agenziale

Possono essere prescelte le sole somme indicate nella tabella soprariportata.

8.2 Avvertenze

A favore di una stessa persona è possibile prestare congiuntamente la garanzia Globale ricoveri e quella Indennità di degenza.

Qualora con la medesima scheda copertura risultino assicurate almeno tre persone, i premi netti suesposti sono riducibili del 10%.

Qualora l'Assicurato risulti affetto da minorazioni fisiche o malattie in atto, le garanzie possono essere prestate solo con la **preventiva autorizzazione degli uffici del ramo** ed alle condizioni di volta in volta concordate.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ASSICURABILI
E CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA

Cod. Risch.	Attività	Categorie di rischio		
		Inc.	Furto	R.C.
	ALIMENTARI			
101	Acque minerali - bibite analcoliche	B	D	B
105	Liquori e vini liquorosi - bibite alcoliche - succhi e sciroppi di frutta	D	B	B
110	Vino - aceto di vino - birra	B	C	B
115	Distillerie di spiriti	F	B	A
120	Molini per cereali, legumi, riso: - con sistema pneumatico nella macinazione - con qualsiasi tipo di macchinario	I Escluso	C Escluso	B B
125	Paste alimentari: - con essiccatoi riscaldati a vapore o ad acqua calda - con qualsiasi tipo di essiccatoio	G Escluso	C Escluso	A A
130	Biscotti - panettoni - grissini - paste dolci - pasticcerie panifici	F	C	B
135	Caramelle - cioccolato - surrogato di cioccolato - torrone - panforte - nocciolati	F	C	B
140	Marmellate - confetture - mostarde - canditi - conserve di prodotti ortofrutticoli	E	B	B
144	Carni conservate ed in scatola - estratti di carne: - esclusa mattazione - compresa mattazione	E E	B B	A C
145	Pesce conservato ed in scatola - prodotti alimentari surgelati e liofilizzati	E	B	B
146	Gelati	E	C	B
150	Prosciutti e salumi: - esclusa mattazione - compresa mattazione	G G	B B	A C
155	Mangimi: - senza impiego di foraggi, paglia, fiorumi, farina di pesce - con impiego dei citati prodotti	H Escluso	D Escluso	A A
160	Formaggi molli - burro - latte fresco - latte condensato ed in polvere: - senza allevamento - con allevamento	D D	C C	A C
161	Formaggi duri: - senza allevamento - con allevamento	D D	B B	A C
165	Olio d'oliva: - senza impiego di infiammabili e senza lavorazione delle sanse - con impiego di infiammabili e lavorazione delle sanse	D Escluso	C Escluso	B B
170	Macelli	B	C	C
175	Caffè	F	B	B

180	Tè, camomilla ed altre erbe aromatiche	G	B	B
METALLI - APPARECCHI - MACCHINE - STRUMENTI				
201	Carpenteria metallica - fabbri :			
	- esclusa installazione	B	D	D
	- compresa installazione	B	D	E
202	Catene, funi, fili, lamiere, nastri e reti di metallo	D	D	E
203	Scatolame e fustame in lamiera sottile o latta	D	D	E
205	Rubinetterie, posaterie e utensili metallici	D	B	B
206	Attrezzi e minuteria metallica	D	C	B
210	Armi bianche e da fuoco (escluse prove e caricamenti)	D	A	B
212	Galvanostegia	F	A	B
214	Cromatura - bronzatura - zincatura	D	B	B
215	Trattamenti termici o termochimici di metalli	C	B	D
220	Modelli e stampi incombustibili - serramenti metallici, senza installazione	D	D	C
222	Mobili metallici e casseforti	C	C	C
225	Caldaie e bruciatori, senza installazioni	F	D	C
230	Accumulatori elettrici	G	C	B
232	Lampade e tubi luminescenti	F	D	B
234	Apparecchi elettrici per illuminazione e segnalazione, senza installazione	G	B	B
235	Apparecchi acustici	F	C	A
236	Apparecchi di cine-foto-ottica	F	A	A
240	Apparecchi per riscaldamento (elettrici o a gas) senza installazione	F	C	C
242	Apparecchi elettrodomestici, esclusi audiovisivi	F	B	B
243	Apparecchi radio - televisori - giradischi - registratori - HI-FI e relativi componenti	H	A	C
244	Laboratorio per la sola riparazione di elettrodomestici ed audiovisivi	F	B	C
250	Apparecchi elettronici, strumenti elettrici ed elettronici, senza installazione	F	A	B
251	Apparecchi ortopedici ed articoli medicali, igienici e sanitari	G	D	B
255	Bilance non elettroniche	E	C	A
256	Bilance elettroniche	F	A	A
260	Macchine elettriche non portatili	F	D	C
261	Macchine elettriche portatili	F	B	C
265	Macchine operatrici, motori ed utensili non elettriche	G	D	C
270	Macchine per cucire e maglieria	E	B	C
275	Macchine per ufficio	F	A	B
280	Macchine edili, agricole, trattori	E	D	C
285	Biciclette e ciclomotori	E	C	C
290	Strumenti musicali metallici, anche con parti combustibili	I	B	A
291	Strumenti ottici, scientifici, per misura	F	A	A

292	Strumenti chirurgici e odontotecnici non elettrici né elettronici	C	D	B
AUTORIPARAZIONI				
(per queste voci non è assicurabile la R.C. dopo l'esecuzione dei lavori)				
310	Autofficina - elettrauto	E	B	B
315	Autorimessa pubblica, anche con lavaggio e riparazioni	E	D	B
320	Carrozzeria per autoveicoli	I	D	B
340	Gommista	F	B	B
LEGNO				
402	Carpenteria di legno, compresa installazione	I	D	E
403	Segheria di tronchi	I	D	C
410	Falegnameria - ebanisterie	O	D	C
412	Palchetti per pavimenti - serramenti pallets, esclusa installazione	L	D	C
415	Compensati - Lastre o fogli per impiallacciature	L	D	C
420	Mobili	O	D	B
421	Lucidatura laccatura e verniciatura di mobili	N	D	B
422	Restauri di mobili	I	C	B
430	Cornici	I	D	B
440	Natanti in legno e/o plastica	L	B	B
450	Modelli e stampi in legno	L	D	B
460	Strumenti musicali di legno e misti	O	B	A
CARTA - PELLI - GOMMA - PLASTICA				
501	Astucci, scatole, tubetti e contenitori di carte o cartoncino	H	D	B
502	Buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e di cellophane	I	D	B
505	Plasticature di oggetti	I	C	B
508	Carte da parati	G	D	B
510	Laboratori per matrici litografiche	F	C	B
512	Litografia, tipografia, serigrafia, tipolitografia, legatoria	F	C	D
518	Nastri adesivi	N	D	D
520	Conterie senza impiego di infiammabili	I	Escluso	C
521	Conterie con impiego di infiammabili	I	Escluso	C
530	Calzature di gomma o gomma e tela	L	B	B
531	Calzature, escluse quelle di gomma e di tela	I	A	A
534	Tomaifici, tacchifici e suolifici:			
	- senza impiego di materia plastica espansa o alveolare	I	A	B
	- con impiego di materia plastica espansa o alveolare	Escluso	Escluso	B
536	Selleria	H	A	B

538	Pelletteria (articoli di) - guanti	H	A	B
539	Valige	H	B	B
540	Oggetti di materia plastica non espansa nè alveolare	L	D	B
550	Oggetti di gomma naturale o sintetica esclusa gomma spugna o microporosa	L	D	B
560	Cinghie in pelle, cuoio, tefa	G	A	B
570	Pneumatici	N	B	B
PIETRE - LEGANTI - VETRI - TERRECOTTE				
610	Lavorazioni di pietre e marmi	A	D	B
612	Smalti silicei e vetrosi	A	D	B
615	Calci e gesso	B	D	C
617	Laterizi - refrattari	F	D	C
619	Terrecotte - gres - ceramiche - porcellane	G	C	C
630	Manufatti per l'edilizia a base di calce cemento e gesso, anche con impiego di altri materiali, escluse materie plastiche espanse o alveolari: - esclusa posa in opera - compresa posa in opera	C C	D D	B D
631	Manufatti per l'edilizia di materiali diversi, anche con impiego di materie plastiche espanse o alveolari: - esclusa posa in opera - compresa posa in opera	N N	D D	B D
640	Oggetti di vetro o cristallo, esclusa installazione	F	B	B
641	Lenti ottiche	F	A	B
642	Estrazione rena, ghiaia, sabbia, ciottoli, argilla, calcari e simili, minerali metalliferi, compreso trattamento per ricavo dei minerali	Escluso	Escluso	D
IMPIANTISTICA (installazione e manutenzione)				
650	Antifurto	D	A	B
655	Condizionamento, refrigeranti e frigoriferi in genere	C	C	C
660	Igienici - sanitari, termo - idraulici	B	C	C
665	Isolanti - termoacustici	O	D	C
670	Ascensori e montacarichi	C	D	C
675	Imbianchini e verniciatori	C	D	C
680	Parquettisti e posatori di moquettes	G	D	C
685	Pavimentisti e piastrellisti	B	D	C
686	Installazione all'interno di edifici di impianti elettrici, telefonici, televisivi, idraulici, termici	D	B	C
687	Montaggio smontaggio e manutenzione di impianti industriali	E	D	E

TESSILI E ABBIGLIAMENTO				
701	Filatura e torcitura di fibre artificiali e sintetiche	H	B	A
702	Filatura di canapa, lino e iuta	N	C	A
703	Filatura di cotone o mista, senza operazioni di: sfilacciatura, apritura, mischia, battitura, allupatura, cardatura	F	B	A
705	Filatura di seta anche mista con altre fibre, senza impiego di cascami	F	B	A
708	Filatura di cascami di lana, di mischia di lana, seta e cotone, senza sfilacciatura nè garnettatura	I	B	A
710	Apparecchiatura di filati senza incollatura - aspatura, orditura, ritoritura	F	B	A
712	Tessitura di filati di qualsiasi tipo, senza produzione di garze, veli, tessuti spugna, tappeti e reti	F	A	A
714	Tintoria - candeggio - lavatoi di fibre, fiocco filati	F	B	A
715	Tintoria - candeggio - lavatoi di tessuti	D	A	A
718	Apparecchiatura e stamperia di tessuti	F	A	A
719	Tessuti di spugna - tappeti esclusivamente di filati	H	B	A
725	Cordaggi e reti	G	D	A
730	Materassi e cuscini, esclusi quelli di gomma spugna o microporosa	L	C	A
731	Materassi e cuscini anche in gomma spugna o microporosa	Escluso	C	B
740	Trapunte	M	C	A
750	Abiti e confezioni in genere, escluse pellicce e senza impiego di tessuti gommati o cerati e imbottiti	G	A	A
751	Abiti e confezioni in tessuti gommati, cerati e imbottiti	L	A	B
760	Berretti, cappelli, biancheria, calze, bretelle, cravatte, guanti di tessuto, corsetteria, passamaneria	F	B	A
765	Camiceria e maglieria	F	A	A
770	Pellicce	H	Escluso	A
780	Coperte e copriletti	F	C	A
CHIMICA				
801	Riempimento e travasamento di oli minerali e gas	H	D	C
803	Colore, coloranti, inchiostri, vernici e smalti non a base di nitrocellulosa e senza impiego di infiammabili	G	D	D
805	Colori a colla, a pastello, ad affresco, a calce, ad acquarello	D	D	C
810	Concimi e fertilizzanti, esclusa farina di pesce	I	D	C
815	Anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, disinfestanti senza impiego di infiammabili, escluso spargimento	M	D	C
816	Anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, con impiego di infiammabili escluso spargimento	M	D	C
820	Profumo e cosmetici senza impiego di infiammabili	F	B	B
821	Profumo e cosmetici con impiego di infiammabili	M	B	C
830	Preparati farmaceutici senza produzione delle sostanze	G	A	B

840	Adesivi, mastici, gelatine e colle non a base di nitrocellulosa e senza impiego di infiammabili	G	D	B
850	Saponi, detersivi liquidi e in polvere	G	C	C
VARIE				
901	Argenteria (oggetti di)	D	A	A
903	Avorio, ambra, corallo, madreperla, tartaruga (oggetti di)	F	C	A
905	Bigiotteria	D	C	A
910	Biliardi	O	D	A
911	Biliardini elettrici e Juke-box	F	C	A
912	Biliardini elettronici e video-games	F	A	A
915	Bottoni, esclusi quelli di legno e carta compressa	G	D	B
918	Coppe e trofei, non di metallo prezioso	E	C	B
920	Laboratori per ripresa, sviluppo e stampa cinematografica	F	B	B
922	Fotoincisione	F	B	B
925	Giocattoli di materiali combustibili, esclusi quelli di materia plastica espansa e di gomma spugna o microporosa	O	C	B
926	Giocattoli di materiali incombustibili	E	C	B
928	Gioielli	D	Escluso	A
930	Imprese di pulizia	E	D	C
932	Imprese di trasporto - Spedizionieri	H	A	C
935	Insegne e cartelli pubblicitari	L	D	C
938	Occhiali, senza impiego di celluloido	G	C	A
940	Odontotecnica (laboratori di) solo produzione	F	B	A
944	Ombrelli	G	D	A
946	Ovatta	Escluso	D	A
947	Parrucche	M	B	A
948	Peltro	C	B	A
950	Penne stilografiche ed a sfera	F	B	A
952	Pennelli, spazzole, scope	M	D	B
955	Sughero (oggetti di)	Escluso	D	D
960	Tappezzerie, anche con operazioni di imbottitura divani, poltrone, materassi	N	B	A
961	Tappezzerie senza operazioni di imbottitura	F	B	A
965	Tende alla veneziana di plastica	H	D	B
966	Tende alla veneziana di metallo	C	D	B
967	Tende ed articoli per campeggio	L	B	B
970	Timbri, targhe	F	D	D
980	Vetrai, con operazioni di posa in opera	D	D	D
990	Vimini (oggetti di)	Escluso	D	D
991	Facchinaggio in porti con carico, scarico sottobordo, stivaggio, disstivaggio esclusi danni a natanti	Escluso	Escluso	D
992	Giardinaggio: - escluso potatura ed abbattimento di piante - compreso potatura ed abbattimento di piante	Escluso	Escluso	B
993	Vuotatura di pozzi neri e pulitura di fogne	Escluso	Escluso	B

		SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Capitale Sociale L. 18.000.000.000 (i.v.)		Sede e Direzione Generale 00198 Roma, Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033		Codice Fiscale 00408780583 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA 26.8.1925 (S.U. 31.8.1925 n. 20)																																					
azienda artigiana		AG/RUB. AG. PROD		Agenzia Sub Agenzia		CONTRAENTE																																					
PROTEZIONE PATRIMONIO		via		comune		provincia																																					
RAMO 71		NUMERO POLIZZA P		cap		codice dell'attività																																					
Mod. 31 PAC - Ed. 1/89						<table border="1"> <tr><td>1</td><td>agricoltura</td></tr> <tr><td>2</td><td>ind. estrattiva</td></tr> <tr><td>3</td><td>ind. metalmeccanica</td></tr> <tr><td>4</td><td>ind. chimica</td></tr> <tr><td>5</td><td>attività intermedie</td></tr> <tr><td>6</td><td>ind. alimentare</td></tr> <tr><td>7</td><td>ind. tessile</td></tr> <tr><td>8</td><td>ind. abbigliamento</td></tr> <tr><td>9</td><td>ind. legno</td></tr> <tr><td>10</td><td>ind. carta</td></tr> <tr><td>11</td><td>ind. gomma</td></tr> <tr><td>12</td><td>ind. chimica</td></tr> <tr><td>13</td><td>metallurgia</td></tr> <tr><td>14</td><td>comunicazioni</td></tr> <tr><td>15</td><td>commercio</td></tr> <tr><td>16</td><td>trasporti</td></tr> <tr><td>17</td><td>banche e servizi</td></tr> <tr><td>18</td><td>altri</td></tr> </table>		1	agricoltura	2	ind. estrattiva	3	ind. metalmeccanica	4	ind. chimica	5	attività intermedie	6	ind. alimentare	7	ind. tessile	8	ind. abbigliamento	9	ind. legno	10	ind. carta	11	ind. gomma	12	ind. chimica	13	metallurgia	14	comunicazioni	15	commercio	16	trasporti	17	banche e servizi	18	altri
1	agricoltura																																										
2	ind. estrattiva																																										
3	ind. metalmeccanica																																										
4	ind. chimica																																										
5	attività intermedie																																										
6	ind. alimentare																																										
7	ind. tessile																																										
8	ind. abbigliamento																																										
9	ind. legno																																										
10	ind. carta																																										
11	ind. gomma																																										
12	ind. chimica																																										
13	metallurgia																																										
14	comunicazioni																																										
15	commercio																																										
16	trasporti																																										
17	banche e servizi																																										
18	altri																																										
COSA ASSICURIAMO		L'azienda con n.		addetti		COD. RISCHIO																																					
adibita a		ubicata:		c.a.p.		comune																																					
				provincia		via																																					
QUANTO ASSICURIAMO				SOMME ASSICURATE		PREMI NETTI ANNUI																																					
INCENDIO:		Fabbricato		L		.000 L. .000																																					
		Contenuto		L		.000 L. .000																																					
garanzie complementari:		Ricorso terzi		L		.000 L. .000																																					
		Eventi speciali		L		.000 L. .000																																					
				L		.000 L. .000																																					
FURTO:		Contenuto		L		.000 L. .000																																					
CRISTALLI				L		.000 L. .000																																					
ELETTRONICA				L		.000 L. .000																																					
RESPONSABILITÀ CIVILE:		Terzi		L		.000 L. .000																																					
		Dipendenti		L		.000 L. .000																																					
garanzie complementari:		(vedi retro)				L. .000																																					
Limiti di risarcimento, scoperti e franchigie sono indicati nelle "Norme che regolano il contratto" (mod. 33 PAC)						L. .000																																					
PREMIO DA PAGARE		in rate		in scadenza li		di ogni anno																																					
PRIMA RATA:		premio netto (*) L.		accessori L.		imposte L. Totale L.																																					
RATE SUCCESSIVE:		premio netto L.		accessori L.		imposte L. Totale L.																																					
DURATA DEL CONTRATTO		dalle ore 24 del		alle ore 24 del		prima quietanza dal																																					
per la durata di		anni		mesi		giorni. MODALITÀ PER LA DISDETTA: quella prevista dall'Art. 1.9 delle C.G.A.																																					
POLIZZA SOSTITUITA		n.		con scadenza rata il		: (*) rimborsate per sostituzione L.																																					
INDICE I.S.T.A.T.				COASSICURAZIONE		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																					
Il pagamento di Lire		a saldo del totale della prima rata di premio, è stato effettuato		il		alle ore in Per L'Agenzia																																					

CONDIZIONE SPECIALE SOCI ACI

Qualora l'Assicurato sia socio dell'ACI e l'associazione sia in essere, senza interruzione, da data anteriore alla prima scadenza annuale della presente polizza, le franchigie previste nella polizza stessa si intendono dimezzate ed i limiti di indennizzo di cui all'art. 6.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.) maggiorati del 50%.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE ASSICURATO

(artt. 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile)

Relativamente alle garanzie prestate ed alle cose assicurate:

- 1) non si sono verificati sinistri negli ultimi 3 anni e non esistono altre assicurazioni;
- 2) il fabbricato dell'azienda e l'edificio di cui fosse porzione hanno le caratteristiche previste dall'art. 2.3 C.G.A.;
- 3) i mezzi di protezione e chiusura dei locali dell'azienda sono conformi a quanto stabilito dall'art. 3.5 C.G.A.;
- 4) in contiguità non esistono situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcatura e ponteggi;
- 5) nel fabbricato non esistono infiammabili, merci speciali ed esplosivi in quantitativi superiori a quelli tollerati come previsto alla definizione Contenuto lettera d) delle C.G.A.

L'assicurazione è regolata dalle norme contenute nell'allegato mod. 33 PAC - Ed. 1/89 denominato "Norme che regolano il contratto" che il Contraente dichiara di aver ricevuto e di aver letto.

IL CONTRAENTE

SARA assicurazioni spa
Il Direttore Generale

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- art. 1.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori;
- art. 1.7 - Perdita o riduzione dell'indennizzo per violazione degli obblighi previsti in caso di sinistro;
- art. 1.8 - Disdetta in caso di sinistro;
- art. 1.9 - Proroga dell'assicurazione in mancanza di disdetta;
- art. 1.11 - Deroga alla competenza per territorio dell'Autorità Giudiziaria;
- art. 3.3 - Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi;
- art. 3.6 - Indennizzo per casi particolari di fumo;
- art. 6.3 - Perdita dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti;
- art. 6.4 e 6.5 - Procedura per la valutazione del danno e mandato dei periti;
- art. 6.10 - Sospensione del pagamento dell'indennizzo in caso di procedura giudiziaria;
- art. 6.11 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro (furto e cristalli).

IL CONTRAENTE

GARANZIE PREVISTE

(vedi "Norme che regolano il contratto")

INCENDIO: - danni al fabbricato ed al contenuto causati da: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, fumi, gas e vapori, urto veicoli stradali, caduta aeromobili, bang sonico, spargimento d'acqua, guasti per ordine dell'Autorità;

garanzie complementari: ricorso terzi, eventi speciali (fenomeni elettrici, socio-politici o atmosferici).

FURTO: - danni al contenuto causati da: furto, rapina, guasti, vandalismi, scippo e rapina dei portavalori.

CRISTALLI: - rottura di lastre ed insegne, anche se dovuta ad eventi atmosferici e socio-politici.

ELETRONICA: - guasti elettrici e meccanici alle apparecchiature elettroniche anche dovuti ad imperizia.

RESPONSABILITÀ CIVILE: - danni a terzi nonché lesioni personali a dipendenti ed altri addetti nello svolgimento dell'attività dell'azienda;

garanzie complementari: A - responsabilità personale dei preposti; B - committenza auto; C - responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori.



SARA assicurazioni spa
Assicurazione ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia
Capitale Sociale L. 18.000.000.000 (i.v.)

Sede e Direzione Generale
00198 Roma, Via Po n. 20
Iscrizione Tribunale Roma n. 946/81
CDIAA Roma n. 117033

Codice Fiscale 00408760583
Imprese autorizzate all'esercizio
della assicurazione con DNICA 26.8.1925
(G.U. 31.8.1925 n. 201)

azienda artigiana

PROTEZIONE PERSONE

RAMO **75** NUMERO POLIZZA **P**

Mod. 32 PAC - Ed. 1/89

Agenzia _____ Sub Agenzia _____

CONTRAENTE _____

via _____

comune _____

cap _____ provincia _____

codice dell'attività _____

1	agricoltura
2	ind. prima
3	ind. metallurgia
4	ind. meccanica
5	elettrica (mecc. Ele.)
6	ind. alimentare
7	ind. tessile
8	ind. abbigliamento
9	ind. legno
10	ind. carta
11	ind. chimica
12	ind. ceramica
13	ind. vetro
14	ind. metallurgia non ferrosa
15	comit. ingegneri
16	comit. ingegneri
17	banche e servizi
18	realta'

CHI ASSICURIAMO

Le persone di seguito indicate, con le rispettive mansioni o incarichi, che partecipano all'attività di _____, svolta dal Contraente,

1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	cognome e nome	sono nascita	mansioni/incarichi di lavoro		

QUANTO ASSICURIAMO

	CASI E SOMME ASSICURATI per ogni persona indicata		PREMI NETTI ANNUI	
di natura				
INFORTUNE:				
Morte	L. .000			
Invaldità permanente	L. .000			
garanzie complementari (vedi retro)			L. .000	
SPESE SANITARIE:				
Globale ricoveri	L. .000			
indennità degenza	L. .000			
			L. .000	
Limiti di risarcimento, scoperti e franchigie sono indicati nelle "Norme che regolano il contratto" (mod. 33 PAC)				

PREMIO DA PAGARE

in rate		in scadenza il		di ogni anno
PRIMA RATA:	premio netto (*) L.	accessori L.	imposte L.	Totale L.
RATE SUCCESSIVE:	premio netto L.	accessori L.	imposte L.	Totale L.
DURATA DEL CONTRATTO				
dalle ore 24 del		alle ore 24 del		prima quietanza dai
per la durata di	anni	mesi	giorni.	MODALITÀ PER LA DISDETTA: quelle previste dall'art. 1.9 delle C.G.A.
POLIZZA SOSTITUITA	n.			con scadenza rata il _____; (*) rimborsate per sostituzione L.
INDICE I.S.T.A.T.			COASSICURAZIONE	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

il pagamento di Lire _____ a saldo del totale della prima rata di premio, è stato effettuato il _____ alle ore _____ in _____ Per L'Agenzia _____

CONDIZIONE SPECIALE SOCI ACI

Qualora l'Assicurato sia socio dell'ACI e l'associazione sia in essere, senza interruzione, da data anteriore alla prima scadenza annuale della presente polizza, le somme assicurate a suo favore con la polizza stessa si intendono maggiorate del 10%.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE ASSICURATO (artt. 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile)

Agl' effetti della validità delle garanzie il Contraente dichiara che le persone assicurate:

- 1) svolgono esclusivamente le mansioni o incarichi di lavoro indicati;
- 2) non sono affette da minorazioni fisiche o malattie in atto;
- 3) non hanno subito precedenti infortuni con postumi di invalidità permanente;
- 4) non hanno in corso polizze infortuni con altre Società.

L'assicurazione è regolata dalle norme contenute nell'allegato mod. 33 PAC - Ed. 1/89 denominato "Norme che regolano il contratto" che il Contraente dichiara di aver ricevuto e di aver letto.

IL CONTRAENTE

SARA assicurazioni spa
il Direttore Generale

Agl' effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

art. 1.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori; art. 1.7 - Perdita o riduzione dell'indennizzo per violazione degli obblighi previsti in caso di sinistro; art. 1.8 - Disdetta in caso di sinistro; art. 1.9 - Proroga della assicurazione in mancanza di disdetta; art. 1.11 - Deroga alla competenza per territorio dell'Autorità Giudiziana; art. 8.12 e 8.19 - Limitazione di cumulo di indennizzi in caso di evento che colpisca più assicurati ed in caso di più assicurazioni per il rischio volo; art. 8.14 - Facoltà di disdetta in caso di altre assicurazioni infortuni; artt. 8.17 e 9.11 - Deferimento di controversie ad un Collegio Medico.

IL CONTRAENTE

GARANZIE PREVISTE (vedi "Norme che regolano il contratto")

INFORTUNI:

assicura il pagamento di una somma in caso di **Morte** o **Invaldit  Permanente** per infortunio subito dagli Assicurati nello svolgimento delle mansioni od incarichi di lavoro dichiarati;

garanzie complementari: se espressamente prescelte, estendono la validit  dell'assicurazione agli infortuni avvenuti nell'ambito della vita privata e di relazione ed a quelli avvenuti a bordo di aerei, in qualit  di passeggeri.

SPESE SANITARIE:

Globale ricoveri: assicura il rimborso delle spese sostenute in caso di:

- ricovero in istituto di cura, per malattia ed infortunio;
- intervento chirurgico, anche senza ricovero, per malattia ed infortunio;
- parto od aborto terapeutico comportante ricovero.

Indennit  di degenza: assicura, in caso di ricovero, per malattia ed infortunio, una indennit  per ciascun giorno di degenza, senza obbligo di documentazione delle spese sostenute.



SARA assicurazioni spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Via Po n. 20
Capitale Sociale L. 18.000.000.000 (Iv) - Iscrizione Tribunale Roma n. 948/41
CCIAA Roma n. 117033 - Codice Fiscale 00408780953
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

Norme che regolano il contratto

Mod. 33 PAC - Ed. 1/89

I N D I C E

L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
definizioni	pag. 7
norme	pag. 8
LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO	
definizioni	pag. 9
norme	
per incendio	pag. 11
per furto	pag. 14
per cristalli	pag. 16
per elettronica	pag. 17
comuni a incendio - furto - cristalli - elettronica	pag. 18
per responsabilità civile	pag. 21
LA PROTEZIONE DELLE PERSONE	
definizioni	pag. 25
norme	
per infortuni	pag. 26
per spese sanitarie	pag. 30
LA DIFESA DALL'INFLAZIONE	pag. 33
LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO	pag. 35

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione
- **Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Società:** SARA assicurazioni spa
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- **Azienda:** l'attività economica indicata in polizza, organizzata per la produzione, lavorazione, riparazione, e installazione di beni
- **Addetti:** il titolare e i dipendenti in genere - compresi gli apprendisti - che prestano la loro opera nell'azienda

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2 Altre assicurazioni (vedi anche artt. 6.9 e 8.14)

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

1.3 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio

successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche artt. 6.2, 8.15, 9.8)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

1.8 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

1.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.11 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

1.12 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Incendio:** la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
- **Implosione:** repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.
- **Furto:** l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene.
- **Rapina:** la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.
- **Scippo:** il furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene.
- **Scasso:** il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dell'esercizio commerciale, tali che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in sede di indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.
- **Scoperto:** l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato senza che egli possa assicurarlo presso altri, a pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento.
- **Fabbricato:** la costruzione edile relativa ai locali comunicanti - di proprietà od in locazione - dell'azienda ed ubicati all'indirizzo indicato in polizza, costituenti l'intero edificio o una sua porzione, esclusa l'area, compresi impianti fissi di illuminazione, idrici, igienico/sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, ascensori, montacarichi, recinzioni, serbatoi e silos in muratura, campi ed attrezzature sportive, locali non comunicanti costituenti dipendenze dell'azienda e le eventuali quote di proprietà comune.
- **Contenuto:** le cose che si trovano all'interno del fabbricato, comprese quelle di proprietà di terzi, eccetto i beni in locazione finanziaria (leasing) già assicurati, quali:
 - a) macchinario e attrezzature non elettronici, arredamento d'ufficio; mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto non iscritti al P.R.A.; serbatoi e silos non in muratura e impianti diversi da quelli compresi nella definizione Fabbricato; effetti personali degli addetti, diversi da preziosi e valori; addizionali e migliorie apportate dal locatario al fabbricato;
 - b) macchine ed apparecchiature elettroniche, comprese quelle per scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, fatturatrici, telescriventi, telefax, centralini telefonici, allarmi e altri strumenti elettronici; computer ed elaboratori di processo;
 - c) documenti, archivi, disegni, registri, microfilm, schede, dischi e nastri per macchine meccanografiche; modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami e zinchi per incisione; collezioni, quadri d'autore ed oggetti d'arte; valori di pertinenza dell'azienda quali preziosi, metalli preziosi, denaro, cartevalori, titoli di credito in genere, valori bollati e postali;
 - d) merci, quali materie prime o grezze prodotti dell'azienda semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi non espansi, incluse imposte di fabbricazione e diritti doganali; infiammabili e merci speciali entro le tolleranze di cui all'art. 2.4; veicoli iscritti al P.R.A., qualora l'attività dell'azienda comporti la riparazione dei medesimi nonché la loro detenzione in consegna o custodia.

- **Infiammabili:** le sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 45° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
 - gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o aria umida sviluppano gas combustibili;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.
 Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.
- **Merci speciali:**
 - celluloidi (grezza ed oggetti di);
 - espansite;
 - schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
 - materie plastiche espanse o alveolari;
 - imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
 Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
- **Esplosivi:** le sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
 - a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
 - per azione meccanica o termica esplodono;
 e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.
- **Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Macchine mordenti:** quelle macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a KW 1.
- **Primo rischio assoluto:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose esistenti nei locali dell'azienda, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
- **Valore a nuovo:** la forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione del risarcimento, si farà riferimento:
 - a) al costo per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area;
 - b) al costo per il rimpiazzo di ciascuna macchina o apparecchiatura elettronica con altre nuove eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

2.1 Rischi assicurati

La Società, nei limiti tutti convenuti in polizza, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, da:

- a) **incendio;**
- b) **esplosione - scoppio - implosione**, non causati da ordigni esplosivi;
- c) **fulmine;**
- d) **fumi, gas e vapori**, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancata od anormale funzionamento di impianti ed apparecchiature elettroniche e di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purchè siano conseguenza degli eventi di cui alle lettere a), b), c), che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di venti metri da esse;
- e) **urto di veicoli stradali** non appartenenti né in uso al Contraente o all'Assicurato, né al servizio dei medesimi;
- f) **caduta di aeromobili**, loro parti e cose da essi trasportate e di corpi vaganti nello spazio, esclusi comunque ordigni esplosivi;
- g) **bang sonico** causato da aeromobili od oggetti in genere che superano la barriera del suono;
- h) **spargimento di acqua** a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato, non dovuta a gelo, disgelo o rigurgito di fogna. Sono altresì comprese - semprechè sia assicurato il fabbricato e fino alla concorrenza di L. 2.000.000 per periodo di assicurazione - le spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, la sua riparazione ed il ripristino dei locali. Questa garanzia viene prestata con lo scoperto del 10%, col minimo di L.150.000 per sinistro;
- i) **guasti** per ordine dell'Autorità o cagionati dall'Assicurato non inconsideratamente, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio. I danni sono indennizzati anche se i predetti eventi sono causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi, oppure con dolo o colpa grave dei dipendenti. La Società inoltre, in aumento agli indennizzi dovuti per le garanzie di cui alle lettere a) usque g), nonchè, se operanti, per le garanzie di cui all'art. 2.10 Eventi speciali, fermo il limite di cui all'art. 6.7:
- i) corrisponde un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 15% di quello

- liquidato per le voci Fabbricato e Contenuto per eventuali maggiori spese, quali: mancato godimento dei locali, interruzione dell'attività, spese di perizia ed altri oneri conseguenti al sinistro;
- m) rimborsa le **spese** necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, fino a concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo.

2.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- e) di smarrimento o furto delle cose assicurate, anche se avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci poste a meno di cm. 12 dal pavimento in conseguenza dello spargimento di acqua di cui all'art. 2.1 lettera h);
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensioni di lavoro o qualsiasi danno che non

riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precisato all'art. 2.1 lettera i); m) a forni o muffole ed al loro contenuto causati dalla fiamma o dal calore del focolare.

2.3 Caratteristiche costruttive delle opere edili

Il fabbricato dell'azienda e l'edificio di cui fosse porzione devono avere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili; soletti e strutture portanti del tetto in materiali anche combustibili. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 15% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi i rivestimenti e le coibentazioni in materiali combustibili, esclusi quelli di materia plastica espansa od alveolare.

2.4 Particolari circostanze influenti sul rischio e relative tolleranze

L'esistenza nei locali dell'azienda di infiammabili, merci speciali ed esplosivi influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata alla Società, con riguardo a quanto disposto nei precedenti artt. 1.1 e 1.5.

È tuttavia tollerata, e quindi può non essere dichiarata, l'esistenza di:

- infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati oppure in serbatoi di motori o, se altrimenti riposti, e sempreché l'attività assicurata non ne preveda esplicitamente l'esclusione, in quantitativo non superiore a Kg. 400;
- merci speciali per non più di Kg. 200;
- esplosivi per non più di Kg. 1.

2.5 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.6 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, fornitori e clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

2.7 Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno, agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C., decadenza dal diritto di indennizzo o riduzione dello stesso, solo se tali circostanze investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

2.8 Anticipo sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'ammontare dell'indennizzo complessivo sia preventivabile in almeno L. 150.000.000. La Società è tenuta al pagamento dell'acconto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a L. 1.000.000.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

2.9 Operazioni peritali

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti dell'azienda, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

2.10 Garanzie complementari

Operanti solo se pattuite congiuntamente all'assicurazione del fabbricato e/o del contenuto:

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale pattuito, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge

- per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro di incendio, esplosione, scoppio ed implosione indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa, entro il massimale suddetto e fino a concorrenza del 10% del massimale stesso, ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Sono comunque esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei propri dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose a bordo dei mezzi stessi;
- conseguenti ad inquinamenti dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonchè ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
- c) le società, le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonchè gli amministratori delle medesime.

Eventi speciali

Fenomeni elettrici. A parziale deroga dell'art. 2.2 lettera g), la Società si obbliga a indennizzare i danni causati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere:

- agli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato;
 - alle macchine ed apparecchiature elettriche facenti parte del Contenuto lettera a);
- sempreché risultino assicurati il fabbricato e/o il contenuto.

Sono esclusi i danni:

- alle lampade elettriche, tubi catodici, resistenze scoperte, trasformatori elettrici e generatori di corrente;
- causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;
- verificatisi durante le fasi di montaggio, prova e collaudo.

Questa garanzia viene prestata con la franchigia di L. 200.000 per sinistro e fino a concorrenza di L. 10.000.000 per periodo di assicurazione.

Socio - politici. A parziale deroga dell'art. 2.2 lettera a) la Società si obbliga ad indennizzare

i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Ferma le altre esclusioni previste al predetto art. 2.2, la Società non risponde dei danni:

- diversi da quelli di incendio, esplosione, scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i locali per oltre 5 giorni consecutivi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- verificatisi in occasione di furto, tentato o commesso;
- dovuti ad estorsione, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di scritte o imbrattamento di muri.

Questa garanzia è prestata con la franchigia di L. 1.000.000 per sinistro.

Atmosferici. La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria quando la loro violenza sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

Sono compresi i danni:

- da bagnamento dovuti a precipitazioni atmosferiche verificatisi in occasione degli eventi sopra indicati che abbiano cagionato lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti;
- causati dalla caduta di alberi o di parti di fabbricato, comprese le insegne murali, per effetto dei suddetti eventi.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde, di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve, valanghe e frane;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

b) subiti da:

- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi si trova; cose all'aperto;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
- insegne, antenne, vetrate e lucernari.

Questa garanzia è prestata con la franchigia di L. 500.000 per sinistro.

3.1 Rischi assicurati

La Società, nei limiti tutti convenuti in polizza, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al contenuto da:

- a) **furto commesso con scasso** dei mezzi di protezione e di chiusura aventi le caratteristiche previste al successivo art. 3.5 o con sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti dei locali aventi le caratteristiche dichiarate dall'Assicurato;
 - b) **furto commesso con scalata**, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, cioè mediante impiego di particolare agilità personale o per mezzo di attrezzi (come per esempio: scale, corde e simili);
 - c) **furto commesso con uso di chiavi false**: non equivale all'uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi vere;
 - d) **furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali**, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
 - e) **furto commesso**:
 - durante il periodo di sospensione diurna del lavoro, quando le aperture (porte, finestre, vetrine, ecc.), purchè efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
 - con rottura dei vetri e delle vetrine, durante l'orario di apertura al pubblico, e presenza degli addetti;
 - f) **furto commesso da dipendenti** del Contraente o dell'Assicurato, purchè avvenuto a locali chiusi e con scasso, in ore diverse da quelle di lavoro;
 - g) **rapina** avvenuta nei locali dell'azienda anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- La Società, fermo il limite di cui all'art. 6.7, indennizza altresì:
- h) **guasti e vandalismi** cagionati, in occasione di furto o rapina, tentati o commessi, al contenuto nonchè ai locali che lo contengono e ai relativi mezzi di protezione e chiusura. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata;
 - i) un'indennità aggiuntiva per danni indiretti, per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo dovuto per le garanzie di cui alle lettere a) usque g), escluso quello per valori;
 - l) la perdita di valori trasportati fuori dei locali

dell'azienda dal titolare o dagli addetti, in conseguenza di:

- scippo o rapina;
- furto a seguito di infortunio o maleore della persona incaricata del trasporto.

Questa garanzia è valida solo in Italia ed è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata, con il massimo di L. 3.000.000.

Le garanzie sopra elencate sono prestate a **primo rischio assoluto**.

3.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, scioperi, tumulti popolari, a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dal Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonchè quelli commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato od occupano i locali dell'azienda o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, salvo quanto previsto all'art. 3.1, lettera f);
 - persone incaricate della sorveglianza del contenuto o dei locali che lo contengono;
 - persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall'autore del sinistro.

3.3 Sospensione dell'assicurazione per aziende incustodite

Se i locali dell'azienda rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno, fatta eccezione per le garanzie di cui all'art. 3.1, lett. h). Per i valori la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

3.4 Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno dieci giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art. 1.5, se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

3.5 Mezzi di protezione e chiusura dei locali

Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali dell'azienda, ad eccezione di quelli derivanti da rapina, è che ogni apertura (porta, finestra, lucernario, vetrata, ecc.) dei locali medesimi - situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani (quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazzi e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi - sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia: il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali sbarre, catenacci e simili) manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o in lega metallica) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti, aventi luci di superficie non superiore a cmq. 900.
- Si intendono per vetri antisfondamento le superfici costituite da una o più lastre con interposti ed incollati fra di esse (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore non inferiore a mm. 6, oppure costituite da un unico strato di materiale

sintetico (poli carbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.

3.6 Indennizzo per casi particolari

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo:

- a) nella misura del 90% se l'azienda appartiene ad uno dei seguenti settori: Abbigliamento - Argento - Armi da fuoco - Audiovisivi - Cinematografico - Cuoio e pelle - Elettronica - Farmaceutica - Macchine per scrivere e per calcolare - Metalli rari - Pellicce - Stoffe e tessuti - Strumenti ottici e scientifici - Trasporti;
- b) nella misura dell'80%, se il furto è commesso con le modalità di cui all'art. 3.1, lett. c) senza scasso delle serrature o da dipendenti come previsto alla lettera f) del medesimo articolo;
- c) nella misura del 75% se i mezzi di protezione e chiusura risultano in parte non conformi a quanto richiesto all'art. 3.5, purchè il furto sia commesso con scasso;
- d) nella misura del 75% - in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e 1898 C.C. - nel caso di esistenza di taluna delle circostanze aggravanti di cui al punto 4 delle dichiarazioni dell'Assicurato riportate in polizza (mod. 31 PAC) con o senza concomitanza delle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

3.7 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

4.1 Rischi assicurati

La Società, nei limiti tutti convenuti in polizza, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti di rottura, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio, insegne interne ed esterne purchè fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione.

L'assicurazione vale anche per la rottura delle lastre e/o insegne verificatesi in occasione di:
 - scioperi, sommosse, tumulti popolari e dimostrazioni di folla;
 - trombe d'aria, uragani, tempeste e grandine; e comprende le conseguenti spese di posa in opera.

La garanzia è prestata a **primo rischio assoluto** e con una franchigia di L. 50.000 per sinistro.

- scoppi ed esplosioni, emanazione di calore e radiazioni atomiche;
 a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) derivanti da:

- crollo di fabbricato o distacco di parti di esso;
 - restauro dei locali, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze;
 - lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
 - operazioni di trasloco, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi;

d) alle cornici, intelaiature nonchè alle lastre aventi particolare valore artistico;

e) di rigature, screpolature e scheggiature.

4.3 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori e i clienti, purchè l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile.

4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) avvenuti in occasione di:

- atti di guerra, insurrezioni, requisizioni, occupazioni o sgombero da qualunque Autorità ordinati;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo;

5.1 Rischi assicurati

La Società, nei limiti tutti convenuti in polizza, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose precisate alla voce Contenuto, lett. b), collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, derivanti da guasti di natura meccanica ed elettrica imputabili ai seguenti fatti accidentali:

- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, bruciature, fenomeni elettrici in genere;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- imperizia, errato uso.

La Società fermo il limite di cui all'art. 6.7, corrisponde altresì un'indennità aggiuntiva per danni indiretti, per un importo forfetario pari al 10% dell'indennizzo dovuto per questa garanzia.

5.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonchè in occasione di trasporti e trasferimenti, operazioni di carico e scarico, cadute accidentali;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

f) ai tubi e valvole elettronici nonchè a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili subiti da altre parti delle cose assicurate;

g) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

h) determinati da terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche;

i) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

5.3 Somma assicurata e scoperto

La somma assicurata deve corrispondere al costo di rimpiazzo delle macchine ed apparecchiature elettroniche come definito alla voce Valore a nuovo, lettera b), delle Definizioni. In caso di sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di L. 150.000 per ogni macchina o apparecchiatura.

5.4 Assistenza tecnica

Per le macchine e apparecchiature assicurate è condizione essenziale, per la validità della garanzia, che esista e sia operante un contratto di assistenza tecnica e/o manutenzione, pezzi di ricambio compresi, stipulato con la casa costruttrice, fornitrice o con ditta da esse esplicitamente autorizzata.

6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste illese;
- conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
- entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, farne denuncia all'Autorità Giudiziarla o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno; per le garanzie Incendio, Cristalli ed Elettronica il termine di 24 ore viene elevato a 3 giorni;
- presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore;
- ove siano distrutti o sottratti titoli di credito, farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto;
- relativamente alla garanzia Ricorso terzi, informare immediatamente la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili

alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

6.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
 - dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
 - occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate;
 - adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
 - altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso
- perde il diritto all'indennizzo.

6.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro e, anche prima, su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del

proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

6.5 Mandato dei periti

I Periti devono:

- Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.2;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6.6;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordati oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati della valutazione di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

6.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri, separatamente per:

Fabbricato: stimando il costo necessario per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.

Contenuto:

- per le cose precisate alle lettere a), c) della relativa voce, stimando il valore delle stesse al momento del sinistro in relazione al tipo, qualità, funzionalità, uso, rendimento, stato di manutenzione o ogni altra circostanza influente e deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate ed il valore di quelle

rimaste o illese.

Per i titoli di credito si rimborsano solamente le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento;

- per le cose precisate alla lettera b) della relativa voce, stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti e deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate e quello a nuovo delle cose rimaste o illese;
- per le cose precisate alla lettera d) della relativa voce, stimando il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali e deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate e di quelle rimaste o illese, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. Tale valutazione non potrà comunque superare il corrispondente eventuale prezzo di mercato al giorno del sinistro.

Lastrre e/o Insegne: stimando il costo necessario per il rimpiazzo o la riparazione, compresa la posa in opera della cosa danneggiata, e deducendo da tale costo il valore dei recuperi.

6.7 Limiti massimi dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci. Per i danni al Contenuto, la Società pagherà non più del:

- 10% della somma assicurata per le cose precisate alla lettera c) della relativa voce, col massimo di L. 10.000.000 per singolo quadro od oggetto d'arte e di L. 3.000.000 per denaro, preziosi e metalli preziosi;
- 20% della somma assicurata per le cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda adibiti a dipendenze della medesima. In detti locali non si intendono assicurati valori, quadri ed oggetti d'arte.

Per le cose per le quali è prevista la copertura Valore a nuovo l'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia del ripristino o rimpiazzo delle cose danneggiate; in caso contrario la Società limita l'indennizzo al valore che le stesse avevano al momento del sinistro in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di manutenzione, funzionalità ed ogni altra circostanza concomitante.

6.8 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate alle singole voci delle garanzie

Incendio (escluso Ricorso terzi) ed Elettronica, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme assicurate alle voci stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

6.9 Altre assicurazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 1.2, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

6.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento

dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente e l'Assicurato dimostrino che i danni non sono stati causati con proprio dolo e, in caso di furto, che non ricorre quanto previsto all'art. 3.2, lettera b).

6.11 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le garanzie Furto e Cristalli si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Qualora invece la Società decidesse di recedere dal contratto, limitatamente alle suddette garanzie, si farà luogo al rimborso del correlativo premio, al netto delle imposte, per il periodo di rischio non corso per le somme rimaste in essere.

7.1 Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurazione è valida, fino a concorrenza dei massimali pattuiti, per:

Responsabilità civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio salvo quanto previsto dalla Responsabilità civile verso dipendenti;
- d) i subappaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Responsabilità civile verso dipendenti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese):

- a) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti e soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge;
- b) quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti e non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, per gli infortuni da loro sofferti in occasione di lavoro o di servizio, in conseguenza di

reato colposo, perseguibile d'ufficio, commesso dall'Assicurato o da dipendente del cui operato debba rispondere.

L'assicurazione è efficace a condizione che i dipendenti infortunati non si trovino con l'Assicurato nei rapporti di cui alle lettere a) e b) della Responsabilità civile verso terzi.

7.2 Rischi assicurati

L'assicurazione è prestata per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata in polizza (mod. 31 PAC).

Sono compresi anche i danni:

- a) derivanti dalla conduzione del fabbricato dell'azienda, dei relativi impianti fissi - compresi ascensori, montacarichi ed antenne radiotelevisive - nonché degli spazi di pertinenza;
- b) dei quali l'Assicurato debba rispondere in qualità di proprietario del fabbricato e di quanto altro riportato alla precedente lettera a), a condizione che il fabbricato stesso risulti assicurato per le garanzie Incendio. Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni dei quali egli debba rispondere per la sua quota della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini;
- c) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- d) agli autoveicoli in consegna o custodia all'Assicurato, restando tuttavia esclusi i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione e/o manutenzione e quelli subiti da autoveicoli comunque in uso all'Assicurato stesso;
- e) ai locali ove si svolgono i lavori e alle cose trovantisì nello stretto ambito di esecuzione dei lavori;
- f) derivanti dalla proprietà e dall'azionamento di macchine operatrici e mezzi di sollevamento utilizzati per le esigenze aziendali;
- g) cagionati da operazioni di montaggio, collaudo, manutenzione e riparazione degli impianti al servizio dell'azienda;
- h) cagionati da operazioni di rifornimento e consegna - comprese quelle di trasporto, carico e scarico - dei prodotti dell'azienda e delle cose ad essa necessarie;
- i) derivanti dall'organizzazione di visite, dimostrazioni e presentazioni di prodotti nei locali

dell'azienda nonché dalla partecipazione ad esposizioni e fiere, compreso l'allestimento e lo smontaggio dei relativi stand;

- l) derivanti dalla proprietà, installazione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni;
- m) derivanti dall'esistenza di mense ed attività assistenziali o ricreative, nell'ambito dell'azienda;
- n) derivanti dall'organizzazione, nell'ambito dell'azienda, di corsi per la formazione professionale dei dipendenti dell'azienda stessa;
- o) derivanti dall'esercizio del servizio sanitario aziendale, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
- p) derivanti dall'attività di vigilanza nell'azienda, anche se effettuata con guardie armate e con cani.

7.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo – salvo quanto diversamente previsto dall'art. 7.2 lettera d) – ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- g) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi e quelli conseguenti a mancato uso e/o disponibilità di impianti e macchine in genere;
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- i) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali

o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

- m) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo nonché ad interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) da detenzione od impiego di esplosivi;
- o) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.).

7.4 Franchigie e scoperti

Le garanzie sono prestate, limitatamente ai danni indicati all'art. 7.2 lettere c), d), e), con lo scoperto del 10% con il minimo di L. 200.000.

7.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono in Italia.

7.6 Denuncia dei sinistri relativi ai dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

7.7 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a norma dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in ragione del rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno,

la Società, a semplice richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.

7.8 Garanzie complementari

Operanti solo se espressamente richiamate in polizza (mod. 31 PAC)

A – Responsabilità personale dei preposti

L'assicurazione è estesa a favore delle persone preposte dall'Assicurato alla direzione e sorveglianza del lavoro, per la eventuale responsabilità civile loro derivante nello svolgimento delle rispettive mansioni.

Questa estensione di garanzia è prestata entro i limiti ed i massimali rispettivamente convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e per quella di responsabilità civile verso dipendenti.

Il massimale per sinistro pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta comunque unico anche nel caso di corresponsabilità dei preposti con l'Assicurato o tra loro.

B – Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi, ivi compresi i danni corporali alle persone trasportate, dai suoi dipendenti – abilitati alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge –

in relazione alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. Non sono considerati terzi, oltre alle persone di cui all'art. 7.1, le persone che si trovano con il conducente dell'auto/motoveicolo nei rapporti di cui al citato art. 7.1 – Responsabilità civile verso terzi – lettera a).

La presente estensione di garanzia è prestata con la franchigia di L. 500.000.

C – Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori

A deroga dell'art. 7.3 lettera f), l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o riparazione.

Questa estensione vale a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre sei mesi dal compimento dei lavori.

Sono esclusi:

- i danni agli impianti, alle attrezzature e alle cose installati, riparati, mantenuti;
- le spese inerenti la sostituzione o riparazione di impianti, attrezzature, cose sulle quali sono stati eseguiti i lavori;
- i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% per ogni sinistro a cose, con il minimo di L. 200.000.

La Società in ogni caso non pagherà più di L. 30.000.000 per periodo di assicurazione, qualunque sia il numero dei sinistri verificatisi.

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- **Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
- **Invalità permanente:** la diminuzione o perdita definitiva od irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
- **Ricovero:** la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura pubblico o privato regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in sede di pagamento dell'indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.

8.1 Rischi assicurati

L'assicurazione vale per i soli infortuni che abbiano per conseguenza la morte od una invalidità permanente e che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle mansioni e/o incarichi di lavoro dichiarati in polizza (mod. 32 PAC). L'assicurazione comprende anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione od assorbimento di sostanze;
- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento od il congelamento;
- e) la folgorazione;
- f) le conseguenze obiettivamente constatabili di morsi o punture di animali, di aracnidi o di insetti con esclusione delle malattie di cui gli insetti siano portatori necessari;
- g) i colpi di sole o di calore o di freddo;
- h) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- i) gli infortuni subiti in stato di maleore od incoscienza;
- l) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- m) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- n) gli infortuni derivanti dalla guida e/o dall'uso di tutti i veicoli o natanti salvo quanto previsto dal successivo art. 8.2 lettere a) e b).

8.2 Esclusioni

Sono esclusi gli infortuni causati:

- a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
- c) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- d) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- e) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- f) da operazioni chirurgiche, accertamenti o

cure mediche non rese necessarie da infortunio;

- g) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- h) da guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;
- i) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono inoltre esclusi gli infortuni subiti:

- l) nello svolgimento di attività professionali diverse da quella dichiarata in polizza e, salvo patto speciale, nello svolgimento di ogni altra attività che l'Assicurato eserciti senza carattere di professionalità.

8.3 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente.

8.4 Maggiorazione in caso di morte violenta

Fermo quanto previsto dal precedente art. 8.3, nel caso di morte dell'Assicurato conseguente ad infortunio derivante da rapina, sequestro e tentativo di sequestro, attentati ed atti di terrorismo, la Società, semprechè non si tratti di infortunio dipeso da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato stesso, corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza con una maggiorazione del 25%. La maggiorazione di indennizzo prevista a termini del presente articolo non potrà comunque superare L. 100.000.000 per singolo Assicurato.

8.5 Invaldit  permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidit  permanente e questa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso, la Societ  liquida un indennizzo, calcolato sulla somma assicurata per invalidit  permanente totale, in proporzione al grado di invalidit  accertato e valutato in base alla Tabella di pag. 29.

8.6 Supervalutazione invalidit  permanente

Qualora l'invalidit  permanente, accertata e valutata in base al precedente art. 8.5, risulti di grado pari o superiore al 25%, l'indennizzo relativo verr  corrisposto dalla Societ  con una maggiorazione del 30%.

8.7 Servizio militare

Durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso, l'assicurazione resta operante. In ogni caso, entro il 15° giorno successivo alla prima scadenza di premio – o rata di premio – successiva all'inizio del servizio di cui sopra, il Contraente ha diritto di ottenere la sospensione dell'assicurazione fino al termine del servizio medesimo.

8.8 Persone soggette ad assicurazione obbligatoria per legge

La presente assicurazione si intende stipulata in aumento all'eventuale assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro e non esime dall'obbligo attuale o futuro di assolvere agli impegni derivanti dalla legge stessa.

8.9 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermit  mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici. L'assicurazione cessa al manifestarsi di dette affezioni.

8.10 Limiti di et 

L'assicurazione vale per le persone di et  non superiore a 75 anni; tuttavia per le persone che raggiungono tale et  in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validit  fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.

8.11 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

8.12 Limiti di indennizzo per evento catastrofale

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente pi  Assicurati, l'esborso complessivo a carico della Societ  non potr  comunque eccedere L. 1.500.000.000.

Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso detto importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

La limitazione sopraindicata resta comunque operante anche nel caso di adeguamento automatico previsto dall'art. 10.

8.13 Franchigia assoluta per invalidit  permanente

La somma assicurata per invalidit  permanente   soggetta alle seguenti franchigie:

- a) sulla parte di somma assicurata eccedente L. 150.000.000 e fino a L. 250.000.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidit  permanente   di grado pari o minore al 5% della totale; se invece l'invalidit  permanente risulta superiore a tale percentuale l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
- b) sulla parte di somma assicurata eccedente L. 250.000.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidit  permanente   di grado pari o minore al 10% della totale; se invece l'invalidit  permanente risulta superiore a tale percentuale l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.

8.14 Altre assicurazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 1.2, qualora per la medesima persona le somme assicurate con altre polizze superino complessivamente il 50% di quelle garantite con il presente contratto, la Societ  entro 15 giorni dalla comunicazione e con preavviso di almeno 60 giorni ha facolt  di recedere dall'assicurazione nei confronti di detta persona, fermo restando il diritto del Contraente a richiedere la risoluzione del contratto limitatamente alla garanzia infortuni.

8.15 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Fermo quanto previsto dall'art. 1.7, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata di certificato medico. Il de-

corso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Societ  le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

8.16 Criteri di indennizzabilit 

La Societ  corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non   fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto gi  minorato, le percentuali di cui all'art. 8.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidit  preesistente.

8.17 Modalit  di valutazione del danno

Le divergenze sul grado di invalidit  permanente, o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilit  previsti dall'art. 8.16, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni pi  vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la met  delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facolt  al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunit , l'accertamento definitivo dell'invalidit  permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel quale caso il Collegio pu  intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalit  di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei Medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

8.18 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Societ  rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione

di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

8.19 Garanzie complementari

Valide per i soli Assicurati a favore dei quali sono rese operanti in polizza (mod. 32 PAC).

Rischio extraprofessionale. A parziale deroga dell'art. 8.2 lettera I), fermi i limiti tutti convenuti in polizza, l'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attivit  che non abbia carattere di professionalit .

La presente estensione di garanzia   valida a condizione che risultino garantiti i rischi di cui all'art. 8.1, ed   operante per i medesimi eventi ivi previsti.

Rischio volo. L'assicurazione   estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualit  di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da societ /aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclub.

Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne   disceso.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni non potr  superare i seguenti importi:

- per persona, L. 1.500.000.000 per il caso di morte, L. 1.500.000.000 per il caso di invalidit  permanente totale;
- complessivamente per aeromobile, L. 8.000.000.000 per il caso di morte, L. 8.000.000.000 per il caso di invalidit  permanente totale.

Nell'eventualit  che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennit  spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale alle singole assicurazioni.

Le limitazioni di cumulo sopra indicate restano comunque operanti anche nel caso di adeguamento automatico, previsto dall'art. 10.

La presente estensione di garanzia non   valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

Tabella: percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	destro	sinistro
un arto superiore	70 %	60 %
una mano od un avambraccio	60 %	50 %
un pollice	18 %	16 %
un indice	14 %	12 %
un medio	8 %	6 %
un anulare	8 %	6 %
un mignolo	12 %	10 %
una falange del pollice	9 %	8 %
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
un piede	40 %	
ambedue i piedi	100 %	
un alluce	5 %	
un altro dito del piede	3 %	
una falange dell'alluce	2,5 %	
una falange di altro dito del piede	1 %	
un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60 %	
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50 %	
un occhio	25 %	
ambedue gli occhi	100 %	
un rene	20 %	
la milza	10 %	
sordità completa di un orecchio	10 %	
sordità completa di ambedue gli orecchi	40 %	
perdita totale della voce	30 %	
stenosi nasale bilaterale	15 %	
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di:		
vertebre cervicali	10 %	
vertebre dorsali	7 %	
12 ^a dorsale	12 %	
cinque lombari	12 %	
esiti di frattura del sacro e del coccige con collo deforme e dolente	5 %	

Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

9.1 Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie **Globale ricoveri** e **Indennità di degenza**, sotto riportate, sono operanti a favore dell'Assicurato esclusivamente se rese valide in polizza (mod. 32 PAC).

Globale ricoveri

La Società, fino a concorrenza della somma assicurata e previa deduzione della franchigia di cui all'art. 9.2, rimborsa:

- a) nei casi di:
- **ricovero**, reso necessario da malattia od infortunio
 - **intervento chirurgico**, anche senza ricovero, reso necessario da malattia od infortunio
 - **parto ed aborto terapeutico** comportanti ricovero
1. le spese per: onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);
 2. le spese relative al periodo di ricovero, per: assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami;
 3. le spese per rette di degenza;
 4. le spese di trasporto in ambulanza, fino al 10% del massimale assicurato;
- b) nei casi di:

- **ricovero**, reso necessario da infortunio
 - **intervento chirurgico**, anche senza ricovero, reso necessario da malattia od infortunio
 - **parto cesareo**
- oltre alle spese di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 della lettera a):
1. le spese per gli accertamenti diagnostici (compresi gli onorari dei medici) effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura, nei 90 giorni precedenti alla data di inizio del ricovero oppure alla data dell'intervento chirurgico senza ricovero;
 2. le spese per i relativi:
 - esami;
 - acquisto di medicinali;
 - prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche;
 - trattamenti fisioterapici o rieducativi;
 - cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera).
- Dette spese, purché sostenute nei 90

giorni successivi alla data di cessazione del ricovero oppure alla data dell'intervento chirurgico senza ricovero, sono rimborsate fino al 10% del massimale assicurato.

Nei casi di parto non cesareo o di aborto, l'indennizzo non potrà superare per ogni singolo evento il 10% del massimale assicurato. Nel corso del periodo di assicurazione l'ammontare complessivo degli indennizzi per l'insieme delle prestazioni garantite non può superare il massimale assicurato. Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale in forma diretta od indiretta e/o di altre forme di assistenza sanitaria diretta od a rimborso, la garanzia varrà per le eventuali spese od eccedenza di spese rimaste a carico dell'Assicurato.

Indennità di degenza

La Società corrisponde la somma pattuita per ciascun giorno di degenza - a partire dal giorno stesso del ricovero, fino al giorno antecedente quello della dimissione e per la durata massima di 365 giorni - nei casi di:

- **ricovero**, con o senza intervento chirurgico, reso necessario da malattia od infortunio;
- **parto cesareo**.

 Non danno comunque diritto ad indennità i ricoveri per parto non cesareo e aborto terapeutico.

9.2 Franchigia

Per la garanzia **Globale ricoveri** la Società effettua il rimborso di quanto dovuto all'Assicurato previa applicazione della franchigia fissa di L. 5.000.000 per sinistro; detta franchigia, nei casi in cui l'Assicurato comprouvi di essere ricorso al Servizio Sanitario Nazionale, è ridotta a L. 3.000.000.

9.3 Decorrenza della garanzia e termini di aspettativa

La garanzia decorre:

- a) per gli infortuni: dal momento in cui, ai sensi dell'art. 1.3, ha effetto l'assicurazione;
- b) per le malattie: dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione;
- c) per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto, sempreché non conosciuti e/o diagnosticati al momento di detta stipulazione, nonchè per il parto: dal 270° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

Per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante – con il termine di aspettativa di 30 giorni – soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

Nell'eventualità di future variazioni alla presente polizza, per le garanzie introdotte a nuovo nonchè per la parte di somme assicurate eccedenti quelle già in corso, gli anzidetti termini di aspettativa inizieranno a decorrere dalla data di effetto delle variazioni medesime. Per converso, qualora la presente polizza sostituisca una precedente, senza soluzione di continuità, per le persone e le garanzie già ricomprese in detta precedente polizza e fino alla concorrenza delle somme assicurate in essa previste, i suindicati termini di aspettativa decorrono dalla data in cui hanno preso effetto nella polizza precedente.

9.4 Esclusioni

L'assicurazione non è operante nei casi di :

- interventi chirurgici o ricoveri che siano conseguenza diretta di stati patologici, anche se conseguenti ad infortunio, già conosciuti e/o diagnosticati al momento della stipulazione del contratto (o, nel caso di successive variazioni, anteriormente alla stipulazione della relativa appendice, rispetto alle persone ed alle garanzie introdotte a nuovo nonchè per la parte delle somme assicurate eccedente quelle già in corso);
- aborto volontario non terapeutico;
- infortuni ed intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti;
- infortuni sofferti in conseguenza di azioni dellittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi, dell'Assicurato stesso);
- infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei o dalla partecipazione a corse e gare motoristiche ed alle relative prove ed allenamenti (salvo che si tratti di gare di regolarità pura);
- cure delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- cure ed interventi per l'eimolazione o correzione di difetti fisici e malformazioni comunque preesistenti alla stipulazione della polizza;
- prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi successivamente alla stipulazione

del contratto);

- cure dentarie o delle parodontopatie, a meno che non siano rese necessarie da infortuni verificatisi successivamente alla stipulazione del contratto; sono escluse in ogni caso le protesi dentarie;
- malattie professionali, come definite dal D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e successive variazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza;
- spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quanto previsto dall'art. 9.1;
- conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- conseguenze derivanti da guerre, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

9.5 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

9.6 Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 65 anni; tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.

9.7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

9.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

La denuncia di cui all'art. 1.7 deve essere corredata da certificazione medica. L'Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e produrre copia conforme all'originale della cartella clinica completa.

9.9 Criteri di liquidazione

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato:
a) per la garanzia **Globale ricoveri** a cura

ultimata su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.

A richiesta dell'Assicurato, la Società restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente polizza dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

b) per la garanzia **Indennità di degenza** al termine del ricovero su presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'istituto di cura attestante la durata del ricovero stesso.

9.10 Anticipazione dell'indennizzo

In caso di sinistro comportante ricovero in istituto di cura, l'Assicurato ha diritto di ottenere una anticipazione dell'indennizzo a condizione che fornisca la documentazione medica sufficiente alla Società per accertare l'indennizzabilità del sinistro stesso.

L'anticipazione dell'indennizzo è effettuata dalla Società nei limiti e con le modalità seguenti:
a) qualora sia prevista la garanzia **Globale ricoveri** e le spese sostenute dall'Assicurato in base alla fatturazione parziale dell'istituto di cura – detratta la franchigia di cui all'art. 9.2 – risultino non inferiori a L.3.000.000, la Società corrisponde il 70% delle spese rimborsabili a termini di polizza.

b) qualora sia prevista la garanzia **Indennità di degenza** e siano trascorsi almeno trenta giorni di degenza, la Società corrisponde l'indennità spettante al momento della richiesta dell'anticipazione dell'indennizzo.

L'Assicurato può usufruire della facoltà riconosciutagli a termini del presente articolo anche più volte nel corso di uno stesso periodo di assicurazione; tuttavia l'anticipazione di indennizzo dovuta in relazione alla garanzia Indennità di degenza non può essere chiesta per periodi di degenza inferiori a trenta giorni.

In sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo, la Società detraerà le somme corrisposte all'Assicurato a termini del presente articolo. Qualora a guarigione clinica avvenuta dovesse risultare che l'indennizzo non era dovuto, la Società ha diritto alla restituzione – entro 15 giorni dalla richiesta formale – degli importi anticipati.

9.11 Controversie

In caso di disaccordo sul diritto all'indennizzo, le Parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel comune che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

9.12 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio o della malattia.

10 **Adeguamento automatico**

Somme assicurate, massimali, limiti d'indennizzo (esclusi quelli eventualmente espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti d'indennizzo (esclusi quelli eventualmente espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. A parziale deroga dell'art. 6.8 si

conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trovi applicazione qualora il valore delle cose assicurate alle singole voci delle garanzie Incendio (escluso Ricorso terzi) ed Elettronica - al momento del sinistro - non superi di oltre il 20% le correlative somme assicurate. Se detto limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.

Qualora per effetto degli adeguamenti le somme assicurate aumentino, di almeno il 50%, ovvero dopo avvenuti i primi quattro adeguamenti, è in facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare al disposto dei commi precedenti, dandone comunicazione per raccomandata all'altra Parte almeno tre mesi prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti d'indennizzo (esclusi quelli eventualmente espressi in percentuale) e premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento mentre riprenderà pieno vigore l'art. 6.8.

In caso di sinistro l'Assicurato deve presentare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. La denuncia può essere effettuata attraverso gli appositi moduli reperibili presso l'Agenzia o per mezzo di lettera raccomandata e deve contenere l'indicazione dei dati seguenti:

- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata (incendio, furto, cristalli, ecc.);
- modalità del sinistro;
- numero di polizza.

Oltre alle modalità per la denuncia sopra esposte, si evidenziano, suddivise per garanzie, le principali norme cui l'Assicurato potrà fare riferimento in caso di sinistro:

garanzie Incendio	1.2 Altre assicurazioni 2.8 Anticipo sugli indennizzi 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro 6.3 Esagerazione dolosa del danno 6.4 Procedura per la valutazione del danno 6.6 Determinazione del danno 6.10 Pagamento dell'indennizzo
garanzie Furto	1.2 Altre assicurazioni 3.7 Recupero delle cose rubate 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro 6.3 Esagerazione dolosa del danno 6.4 Procedura per la valutazione del danno 6.6 Determinazione del danno 6.10 Pagamento dell'indennizzo
garanzia Cristalli	1.2 Altre assicurazioni 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro 6.3 Esagerazione dolosa del danno 6.4 Procedura per la valutazione del danno 6.6 Determinazione del danno 6.10 Pagamento dell'indennizzo
garanzia Elettronica	1.2 Altre assicurazioni 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro 6.3 Esagerazione dolosa del danno 6.4 Procedura per la valutazione del danno 6.6 Determinazione del danno 6.10 Pagamento dell'indennizzo
garanzie Responsabilità civile	1.2 Altre assicurazioni 1.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro 7.6 Denuncia dei sinistri relativi ai dipendenti soggetti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 7.7 Gestione delle vertenze di danno - spese legali

garanzie Infortuni

- 1.2 Altre assicurazioni
- 8.3 Morte
- 8.5 Invalidità permanente
- 8.15 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- 8.16 Criteri di indennizzabilità
- 8.17 Modalità di valutazione del danno

garanzie Spese Sanitarie

- 1.2 Altre assicurazioni
- 9.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- 9.9 Criteri di liquidazione
- 9.10 Anticipazione dell'indennizzo
- 9.11 Controversie

AZIENDA ARTIGIANA

SCHEDE TECNICHE

PROTEZIONE PATRIMONIO
PROTEZIONE PERSONE



AZIENDA ARTIGIANA - Protezione patrimonio e Protezione persone

(modd. 31 - 32 - 33 PAC ed. 1/89)

CHE COSA E'

1.1 E' un programma assicurativo per la tutela dell'attivita' artigianale e delle persone che la svolgono.
E' rivolto non solo alle aziende artigiane, ma anche a quelle industriali. L'azienda (artigiana o industriale) deve comunque avere i requisiti di cui al successivo punto 2.1.

1.2 E' formato da un'unica raccolta di condizioni d'assicurazione (mod. 33 PAC) e da due separate schede copertura che prevedono, rispettivamente, la

PROTEZIONE PATRIMONIO (mod. 31 PAC):

- contro l'incendio ed eventi assimilati
- contro il furto e la rapina
- contro la rottura di vetri ed insegne
- contro i guasti di apparecchiature elettroniche
- contro le richieste di indennizzo per danni a terzi e/o dipendenti;

PROTEZIONE PERSONE (mod. 32 PAC):

- contro gli infortuni
- contro le spese sanitarie.

1.3 E' rilasciato direttamente dall'Agenzia.

1.4 E' soggetto all'adeguamento automatico al costo della vita (indicizzazione)

1.5 Puo' avere durata di uno o piu' anni, a scelta dell'Artigiano, fino ad un massimo di dieci.
Per una durata uguale o inferiore a cinque anni non e' obbligatorio l'adeguamento automatico.

CAMPO DI APPLICAZIONE E CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

2.1 TUTTE LE GARANZIE

.1 L'azienda assicurata deve:

- figurare nell'elenco delle attivita' assicurabili riportato in tariffa.
- essere esente da sinistri negli ultimi tre anni.

.2 Il valore del contenuto (anche se non assicurato) non deve superare L. 750 milioni.

2.2 INCENDIO - CRISTALLI - ELETTRONICA

.1 Il fabbricato dell'azienda deve essere costruito in materiali incombustibili, salvo eventualmente solai e strutture portanti del tetto e le altre tolleranze previste dall'art. 2.3 C.G.A.

.2 Nel fabbricato non devono esistere infiammabili, merci speciali ed esplosivi in quantitativi superiori a quelli tollerati come previsto all'art 2.4 C.G.A.

2.3 FURTO

.1 Il fabbricato dell'azienda deve avere i mezzi di protezione e chiusura almeno conformi a quanto previsto all'art.3.5 C.G.A. e le caratteristiche costruttive richieste per l'Incendio.

.2 In contiguita' del fabbricato non devono esistere situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi.

2.4 ELETTRONICA

Per le macchine ed apparecchiature elettroniche deve esistere contratto di assistenza e manutenzione.

CHI TUTELA

3.1 L'Artigiano, e per le garanzie incendio e furto anche gli addetti (per i soli effetti personali diversi da denaro, valori e preziosi).

QUALI GARANZIE COMPRENDE

4.1 INCENDIO

Prevedono l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati da:

- a) incendio;
- b) esplosione - scoppio - implosione, non causati da ordigni esplosivi;
- c) fulmine;
- d) fumi, gas e vapori (ed altri danni consequenziali), urto di veicoli stradali, caduta di aeromobili, bang sonico;
- e) spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del fabbricato, comprese le spese per la ricerca e la riparazione del guasto;
- f) quasti cagionati per ordine delle Autorità, o dello stesso Assicurato, per impedire o arrestare l'incendio;

anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi o con colpa grave o dolo dei dipendenti.

Inoltre in aggiunta a quanto dovuto per gli eventi di cui alle lettere a) usque d) vengono corrisposti:

- g) un'indennita' aggiuntiva, pari al 15 % dell'indennizzo dovuto, per le maggiori spese o perdite di guadagno conseguenti al sinistro.
- h) il rimborso delle spese per la demolizione e sgombero delle macerie.

E'infine prevista la possibilita' di accordare, congiuntamente all'assicurazione del fabbricato e/o del contenuto, le seguenti **GARANZIE COMPLEMENTARI**:

- Ricorso terzi: danni alle cose di terzi a seguito di incendio, esplosione, scoppio e implosione risarcibile a termini di polizza e del quale sia responsabile l'Assicurato;

- Eventi speciali:

- fenomeni elettrici: danni causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, agli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato (compresi videocitofoni) ed alle macchine ed apparecchiature elettriche facenti parte del contenuto;
- socio-politici: danni causati da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari e sommosse o che compiono atti vandalici, dolosi, di terrorismo o sabotaggio;
- atmosferici: danni causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria.

4.2 FURTO

Prevedono l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati da:

- a) furto commesso nei locali dell'azienda:
 - con scasso dei mezzi di protezione o di chiusura;
 - con introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria (scalata);
 - con uso di chiavi false;
 - da persone rimaste clandestinamente nei locali (purche' l'asportazione della refurtiva avvenga durante il successivo periodo di chiusura dei locali stessi);
 - durante il periodo di sospensione diurna del lavoro, quando le aperture, purche' efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
 - durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nei locali dell'Azienda, con rottura dei vetri delle vetrine;
 - con scasso, da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato in ore diverse da quelle di lavoro quando i locali sono chiusi;
- b) rapina avvenuta nei locali dell'azienda assicurata, anche se iniziata all'esterno;
- c) quasti e vandalismi causati dai ladri al contenuto, ai locali ed ai relativi mezzi di chiusura;
- d) perdita di valori trasportati fuori dai locali dell'azienda dall'Assicurato o dagli addetti, in conseguenza di:
 - scippo o rapina;
 - furto commesso a seguito di infortunio o malore delle persone incaricate del trasporto.

Inoltre, in aggiunta a quanto dovuto per gli eventi furto e rapina (escluso l'indennizzo per valori) viene corrisposta una:

- e) indennita' aggiuntiva pari al 10 % dell'indennizzo dovuto, per le maggiori spese o perdite di guadagno conseguenti al sinistro. L'indennizzo non potra' pero' complessivamente superare la somma assicurata.

4.3 CRISTALLI

Prevede il risarcimento dei danni materiali e diretti di rottura delle lastre e delle insegne interne ed esterne, fissate al fabbricato dovuta a:

- a) causa accidentale;
- b) fatto di terzi;
- c) scioperi, sommosse, tumulti popolari e dimostrazioni di folla;
- d) trombe d'aria, uragani, tempeste e grandine.

4.4 ELETTRONICA

Prevede il risarcimento dei danni materiali e diretti alle macchine ed apparecchiature elettroniche facenti parte del contenuto per guasti di natura meccanica ed elettrica derivanti da:

- a) corto circuito, variazione di corrente, arco voltaico, bruciature, fenomeni elettrici in genere;
- b) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di segnalazione;
- c) imperizia ed errato uso.

Inoltre, in aggiunta a quanto dovuto per gli eventi di cui sopra, viene corrisposta una:

- d) indennita' aggiuntiva pari al 10% dell'indennizzo dovuto per le maggiori spese o perdite di guadagno conseguenti al sinistro. L'indennizzo non potra' pero' complessivamente superare la somma assicurata.

4.5 RESPONSABILITA' CIVILE

E' prevista la possibilita' di assicurare la sola responsabilita' civile verso terzi o, congiuntamente, la responsabilita' civile verso terzi e quella verso dipendenti.

.1 Responsabilita' civile verso terzi tiene indenne l'Artigiano delle somme che questi sia tenuto a pagare per danni a terzi derivanti da:

- fatti colposi propri;
- fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti dei quali l'Artigiano stesso debba rispondere nell'esercizio della attivita' dichiarata in polizza.

.2 Responsabilita' civile verso dipendenti tiene indenne l'Artigiano delle somme che questi sia tenuto a pagare:

- a) per la rivalsa promossa dall'INAIL, qualora il dipendente soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro subisca:
 - un infortunio in conseguenza di violazione delle norme antinfortunistiche;
 - un infortunio comportante decesso, imputabile a fatto colposo proprio, o fatti colposi o dolosi delle persone di cui deve rispondere, che siano stati accertati in sede penale.
 L'Artigiano e' tenuto indenne anche delle eventuali maggiori pretese dell'infortunato o dei suoi aventi causa.

- b) per gli infortuni sofferti dai propri dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio, commesso, nell'esercizio dell'attivita' dichiarata in polizza, dall'Artigiano stesso o da dipendente del cui operato debba rispondere.

Sono compresi nella garanzia anche i danni:

- derivanti dalla conduzione dei locali dell'azienda ed anche dalla proprieta' se i locali stessi sono assicurati con le garanzie incendio;
- a mezzi di trasporto sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- agli autoveicoli in consegna o custodia, esclusi i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione e/o manutenzione
- ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nello stretto ambito di esecuzione dei lavori;
- derivanti dalla proprieta' e dal funzionamento di macchine operatrici;
- cagionati da operazioni di montaggio, collaudo, manutenzione e riparazione degli impianti al servizio dell'azienda;
- cagionati da operazioni di rifornimento e consegna, comprese quelle di trasporto, carico e scarico dei prodotti dell'azienda;
- derivanti dalla partecipazione ad esposizioni e fiere;
- derivanti dall'attivita' di vigilanza nell'azienda, anche se effettuata con guardie armate e con cani;
- derivanti dalla proprieta', installazione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni.

E' inoltre prevista la possibilita' di ampliare l'assicurazione con le seguenti garanzie complementari:

- A - Responsabilita' personale dei preposti
- B - Committenza auto
- C - Responsabilita' civile dopo l'esecuzione dei lavori.

COSA ASSICURA

5.1 INCENDIO

- .1 il fabbricato dell'azienda artigiana anche se esso e' di proprieta' di terzi
- .2 il contenuto (macchinario, attrezzature, arredamento, merci e quanto altro serve per l'attivita' dell'azienda assicurata), compreso quello di proprieta' di terzi.
- .3 il patrimonio dell'Artigiano contro richieste di terzi danneggiati a seguito di incendio, esplosione, scoppio e implosione che abbiano colpito i beni dell'azienda (ricorso terzi).

5.2 FURTO

- Il contenuto.

5.3 CRISTALLI

- .1 le lastre (di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro)
- .2 le insegne
comprese le spese per la sostituzione.

5.4 ELETTRONICA

- Le macchine e/o apparecchiature elettroniche.

5.5 RESPONSABILITA' CIVILE

- L'intero patrimonio dell'artigiano.

DOVE ASSICURA

6.1 INCENDIO

- nei locali dell'azienda e nelle relative pertinenze anche non comunicanti.

6.2 FURTO

- .1 nei locali dell'azienda per:
 - furto;
 - rapina;
 - guasti e vandalismi dei ladri.
- .2 all'esterno, in Italia, per:
 - rapina, scippo e furto (a seguito di malore o infortunio) di valori trasportati.

6.3 CRISTALLI

- .1 nei locali dell'azienda;
- .2 all'esterno solo per le insegne se fissate al fabbricato nel quale si trovano i locali dell'azienda

6.4 ELETTRONICA

- nei locali dell'azienda

6.5 RESPONSABILITA' CIVILE

- .1 nei locali e pertinenze dell'azienda
- .2 all'esterno, in Italia.

COME GARANTISCE

7.1 INCENDIO

.1 Il fabbricato : per l'intero valore a nuovo:
in caso di sinistro saranno risarciti i costi sostenuti per ripristinare le parti danneggiate del fabbricato, purché la somma assicurata corrisponda a quella necessaria per ricostruire il fabbricato (e non al valore commerciale)

.2 Il contenuto : per l'intero valore:
a) a nuovo, per le macchine e apparecchiature elettroniche facenti parte del contenuto;
b) effettivo (allo stato d'uso) per tutti gli altri beni che costituiscono il contenuto.

7.2 FURTO

: a primo rischio assoluto:
in caso di sinistro il risarcimento dovuto sarà corrisposto sino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo del contenuto della azienda.

7.3 CRISTALLI

: a primo rischio assoluto:
in caso di sinistro il risarcimento dovuto sarà corrisposto sino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo delle lastre ed insegne.

7.4 ELETTRONICA

: per l'intero valore a nuovo:
in caso di sinistro saranno risarciti i costi sostenuti per riparare o rimpiazzare (con altre similari nuove) le macchine e apparecchiature danneggiate purché la somma assicurata corrisponda a quella necessaria per rimpiazzare tutte le macchine e apparecchiature elettroniche esistenti nell'azienda con altre similari nuove.

7.5 RESPONSABILITA' CIVILE : nei limiti dei massimali indicati in polizza.

QUANTO ASSICURA
(competenza assuntiva agenziale)

8.1 INCENDIO

Somme massime assicurabili			
Categorie di rischio	Complessivamente per Fabbricato - Contenuto - Ricorso terzi	Contenuto	Ricorso terzi
A-B-C-D-E-F	L. 1.400.000.000	L. 700.000.000	L. 200.000.000
G -H -I-L	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	L. 200.000.000
M - N - O	L. 600.000.000	L. 250.000.000	L. 100.000.000

8.2 FURTO

- fino a L. 25.000.000 per aziende della categoria di rischio A
- fino a L. 50.000.000 per aziende delle categorie di rischio B,C,D.

8.3 CRISTALLI

Fino a L. 10.000.000

8.4 ELETTRONICA

Fino a L. 100.000.000

8.5 RESPONSABILITA' CIVILE

Sono previste le seguenti combinazioni di massimali espressi in milioni:

	verso terzi	verso dipendenti
L. 300/100/30	L. 200/100	
L. 500/150/50	L. 300/150	
L. 750/250/75	L. 500/200	
L. 1000/300/100	L. 1000/300	

LIMITI MASSIMI DEL RISARCIMENTO

9.1 TUTTE LE GARANZIE : entro i limiti delle somme assicurate o massimali prescelti

9.2 INCENDIO

- .1 Per cose particolari, precisate alla lettera c) della definizione Contenuto : 10 % della somma assicurata col massimo:
 - per singolo quadro od oggetto d'arte : L. 10.000.000
 - per denaro : L. 3.000.000
- .2 Per casi particolari :
- .1 contenuto nei locali separati di pertinenza dell'azienda : 20 % della somma assicurata
- .2 spese di demolizione e sgombero : 10% dell'indennizzo
- .3 fenomeni elettrici : L. 10.000.000 per periodo di assicurazione.
- .4 spesa di ricerca rottura delle tubazioni : L. 2.000.000 per periodo di assicurazione
- .5 ricorso terzi, per mancato utilizzo di beni o per sospensione di attivita' : 10 % del massimale assicurato
- .6 indennita' aggiuntiva : 15% dell'indennizzo dovuto (escluso quello per acqua condotta)

9.3 FURTO

- .1 Per cose particolari, precisate alla lettera c) della definizione Contenuto : 10 % della somma assicurata col massimo:
 - per singolo quadro od oggetto d'arte : L. 10.000.000
 - per denaro : L. 3.000.000
- .2 Per casi particolari :
- .1 contenuto nei locali separati di pertinenza dell'azienda : 20 % della somma assicurata
- .2 guasti e vandalismi dei ladri : 20% della somma assicurata
- .3 valori trasportati : 10% della somma assicurata col massimo di L. 3.000.000
- .4 indennita'aggiuntiva : 10% dell'indennizzo dovuto escluso quello per valori

9.4 ELETTRONICA

- indennita'aggiuntiva : 10% dell'indennizzo dovuto

9.5 RESPONSABILITA' CIVILE

- Per casi particolari:
- R.C. dopo l'esecuzione dei lavori : L. 30.000.000 per periodo di assicurazione

SCOPERTI E FRANCHIGIE
(riduzione del risarcimento per)

	Scoperto	Franchigia
10.1 INCENDIO		
.1 spargimento di acqua condotta	10%	(minimo L. 150.000)
.2 eventi speciali:		
a) fenomeni elettrici		L. 200.000
b) socio-politici		L.1.000.000
c) atmosferici		L. 200.000
10.2 FURTO		
.1 furto con scasso, quando i mezzi di protezione e di chiusura sono in parte non conformi oppure furto agevolato dall'esistenza di impalcature, cantieri	25%	
.2 furto con scasso, commesso da dipendenti fuori dall'orario di lavoro	20%	
.3 furto con uso di chiavi false, senza segni di effrazione	20%	
.4 per aziende di settori particolari (ad esempio abbigliamento, audiovisivi, ecc.)	10%	

	Scoperto	Franchigia
10.3 CRISTALLI		
- per sinistro		L. 50.000
10.4 ELETTRONICA		
- in generale (sempreche' esista un contratto di manutenzione)	10%	(minimo L. 150.000)
10.5 RESPONSABILITA' CIVILE		
.1 per casi particolari quali:		
- danni a mezzi sotto carico o scarico;		
- danni a cose trovantisi in prossimita' del luogo in cui si eseguono i lavori;		
- danni ad autoveicoli in consegna o custodia per ciascun sinistro	10%	(minimo L. 200.000)
.2 per garanzie complementari:		
A - Committenza auto		L. 500.000
B - R.C. dopo esecuzione dei lavori	10%	(minimo L. 200.000)

AGEVOLAZIONI IN CASO DI SINISTRO

11.1 INCENDIO - FURTO - CRISTALLI - ELETTRONICA

.1 Se l'Assicurato e' SOCIO ACI : le franchigie previste in polizza si intendono dimezzate ed i limiti di indennizzo (vedi art.6.7 delle C.G.A.) maggiorati del 50 % .

11.2 INCENDIO

.1 Parziale deroga alla regola proporzionale : non si applica la riduzione proporzionale quando il valore delle cose assicurate non supera di oltre il 20 % il valore delle somme assicurate.

.2 Buona fede : ininfluenza, sull'indennizzo dovuto, della mancata comunicazione di circostanze aggravanti il rischio, se l'Assicurato non ha agito con dolo o con colpa grave.

.3 Anticipo sugli indennizzi: l'Assicurato ha la possibilita' di ottenere un acconto fino al 50% dell'importo indennizzabile, se questo e' preventivato in almeno 150 milioni.

.4 Rinuncia alla rivalsa : la Societa', salvo il caso di dolo, non agira' in surroga verso gli addetti, societa' collegate, fornitori e clienti.

11.3 CRISTALLI

.1 Rinuncia alla rivalsa : la Societa', salvo il caso di dolo, non agira' in surroga verso gli addetti, societa' collegate, fornitori e clienti.

11.4 ELETTRONICA

.1 Parziale deroga alla regola proporzionale : non si applica la regola proporzionale quando il valore delle cose assicurate non supera di oltre il 20 % il valore delle somme assicurate.

11.5 RESPONSABILITA' CIVILE

.1 Se l'Assicurato e' SOCIO ACI : le franchigie previste in polizza si intendono dimezzate

COME SI COMPILA

12.1



Agenzia (1) _____ Sub Agenzia (2) _____
CONTRAENTE (10) C.F. VRDCLD30C13H502N
 (4) *DOLCI RUSTICI S.r.l.*
 via (5) *Anastasio n° 30*
 comune (6) *Viterbo*
 cap (7) *01100* provincia (8) *VT*
 codice dell'attività (9) *6*

1	agricoltura	11	commercio all'ingrosso
2	ind. primarie	12	commercio all'ingrosso
3	ind. metalmeccaniche	13	commercio al dettaglio
4	ind. meccaniche	14	commercio al dettaglio
5	ind. chimiche	15	commercio al dettaglio
6	ind. alimentari	16	commercio al dettaglio
7	ind. tessili	17	commercio al dettaglio
8	ind. abbigliamento	18	commercio al dettaglio
9	ind. legno	19	commercio al dettaglio
10	ind. carta	20	commercio al dettaglio
11	ind. gomma	21	commercio al dettaglio
12	ind. chimiche	22	commercio al dettaglio
13	manif. leggere	23	commercio al dettaglio
14	commercio all'ingrosso	24	commercio al dettaglio
15	commercio all'ingrosso	25	commercio al dettaglio
16	commercio al dettaglio	26	commercio al dettaglio
17	commercio al dettaglio	27	commercio al dettaglio
18	commercio al dettaglio	28	commercio al dettaglio
19	commercio al dettaglio	29	commercio al dettaglio
20	commercio al dettaglio	30	commercio al dettaglio

DATI DELL'AGENZIA :

- (1) Denominazione dell'Agenzia
- (2) Denominazione della sub-agenzia
- (3) Codice CED dell'agenzia/sub-agenzia e, ove previsto, codice del produttore

DATI DEL CONTRAENTE :

- (4) Ragione sociale dell'azienda assicurata
- (5) Via/piazza e numero civico dell'azienda assicurata
- (6) Comune in cui si trova l'azienda (non deve avere abbreviazioni)
- (7) C.A.P. (questo campo va obbligatoriamente compilato)
- (8) Sigla della provincia (da indicare anche quando il comune è capoluogo di provincia)
- (9) Riportare il codice dell'attività cui è ascrivibile l'azienda
- (10) Codice fiscale del Contraente

CAMPO DI APPLICAZIONE E CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

13.1 TUTTE LE GARANZIE

L'azienda deve figurare nell'elenco delle attivita' assicurabili riportate in tariffa.

13.2 INFORTUNI

- .1 L'assunzione del rischio e' subordinata alla preventiva autorizzazione degli uffici del ramo qualora l'Assicurato:
- risulti affetto da minorazioni fisiche;
 - abbia subito precedenti infortuni con postumi di invalidita' permanente;
 - abbia in corso polizze infortuni anche con altre Compagnie.
- .2 La garanzia e' valida fino al raggiungimento dei 75 anni; per coloro che raggiungono tale eta' in corso di contratto, la garanzia rimane operante fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.

13.3 SPESE SANITARIE

- .1 L'assunzione del rischio e' subordinata alla preventiva autorizzazione degli uffici del ramo qualora l'Assicurato risulti affetto da minorazioni fisiche o malattie in atto.
- .2 La garanzia vale fino al raggiungimento dei 65 anni; per coloro che raggiungono tale eta' in corso di contratto la garanzia rimane operante fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.

CHI ASSICURA

- 14.1 L'Artigiano, i suoi collaboratori e coloro che lo coadiuvano nella sua attivita', anche se non dipendenti.

QUALI GARANZIE COMPRENDE

15.1 INFORTUNI

Prevedono il pagamento di una somma nel caso di morte od invalidita' permanente per infortunio (o eventi ad esso assimilati) dello Artigiano o dei suoi collaboratori nello svolgimento delle mansioni o incarichi, dichiarati in polizza.

Sono assimilati agli infortuni:

- asfissia non di origine morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione od assorbimento di sostanze;
- annegamento;
- assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di calore o di freddo;
- lesioni determinate da sforzi, esclusi infarti ed ernie.

L'assicurazione comprende anche gli infortuni:

- subiti in occasione di tumulti popolari od atti di terrorismo, sempreche' l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- derivanti dall'uso o guida di veicoli a motore in genere, esclusi quelli aerei od utilizzati in competizioni.

E' infine prevista la possibilita' di accordare a pacchetto le seguenti GARANZIE COMPLEMENTARI:

- estensione agli infortuni avvenuti nell'ambito della vita privata e di relazione;
- estensione agli infortuni subiti a bordo di aerei, in qualita' di passeggeri (rischio volo).

N.B. - AL PUNTO 7.0 DELLA TARIFFA SONO STATE ERRONEAMENTE INVERTITE LE COLONNE "Con garanzie complementari" E "Senza garanzie complementari".

15.2 SPESE SANITARIE

E' prevista la possibilita' di assicurare entrambe le garanzie sottodescritte od una sola di esse .

.1 GLOBALE RICOVERI

Comprende il rimborso delle spese, documentate, rimaste a carico dell'Assicurato nei casi di:

- ricovero reso necessario da malattia od infortunio;
- intervento chirurgico, anche senza ricovero, reso necessario da malattia od infortunio;
- parto od aborto terapeutico comportante ricovero.

Sono rimborsabili le spese di trasporto in ambulanza fino al luogo di cura e le spese sostenute nel luogo di cura stesso per rette di degenza, onorari dei medici, cure, medicinali, esami clinici nonche' trattamenti fisioterapici e rieducativi.

Sono inoltre rimborsabili nei casi di:

- ricovero reso necessario da infortunio;
- intervento chirurgico, anche senza ricovero, reso necessario da malattia o infortunio;
- parto cesareo;

anche le spese per gli accertamenti diagnostici effettuati al di fuori dell'istituto di cura nei 90 giorni antecedenti alla data del ricovero (od intervento) nonche' le spese sostenute nei 90 giorni successivi alla cessazione del ricovero (od alla data dell'intervento) per esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse quelle alberghiere).

.2 INDENNITA' DI DEGENZA

Prevede il pagamento di una indennita' per ciascun giorno di degenza, senza obbligo di documentazione delle spese sostenute, ed e' valida nei casi di:

- ricovero, con o senza intervento chirurgico, reso necessario da malattia od infortunio;
- parto cesareo.

La garanzia decorre:

- per gli infortuni: dal momento in cui ha effetto l'assicurazione;
- per le malattie : dal 30.mo giorno successivo a quello di effetto della assicurazione;
- per le conseguenze di stati patologici preesistenti ma non conosciuti dall'Assicurato nonche' per il parto: dal 270.mo giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

COME ASSICURA

- 16.1 INFORTUNI : nei limiti delle somme prescelte e con le supervalutazioni seguenti:
 a) maggiorazione del 25% dello indennizzo in caso di morte violenta (rapina, sequestro, attentati, ecc)
 b) maggiorazione del 30% dello indennizzo per invalidita' permanente pari o superiore al 25% .
- 16.2 SPESE SANITARIE : nei limiti delle somme prescelte.

QUANTO ASSICURA

(competenza assuntiva agenziale)

- 17.1 INFORTUNI :- per l' Artigiano, fino a L.400.000.000 per morte ed altrettanto per invalidita' permanente.
 - per i collaboratori dell' Artigiano, fino a L. 150.000.000 per morte ed altrettanto per invalidita' permanente.
- 17.2 SPESE SANITARIE :- per la garanzia Globale ricoveri, fino a L. 100.000.000
 - per la garanzia Indennita' di degenza, fino a L. 200.000 al giorno.

DOVE ASSICURA

- 18.1 Nel mondo intero

FRANCHIGIE

(riduzione del risarcimento per)

	Franchigia
19.1 INFORTUNI	
Per il caso di invalidita' permanente:	
- sulla parte di somma assicu- rata eccedente L.150.000.000 e fino a L.250.000.000	5%
- sulla parte di somma assicu- rata eccedente L.250.000.000	10%
19.2 SPESE SANITARIE	
Per la garanzia Globale ricoveri	
- con ricorso al SSN (anche in forma indiretta)	L.3.000.000
- senza ricorso al SSN	L.5.000.000

AGEVOLAZIONI IN CASO DI SINISTRO**20.1 INFORTUNI E SPESE SANITARIE**

- se l'Assicurato e'
SOCIO ACI : le somme assicurate sono
maggiorate del 10%

20.2 INFORTUNI

- Rinuncia alla rivalsa : la Societa' rinuncia, a favore
dell'Assicurato e dei suoi aventi
diritto, a rivalersi verso i
terzi responsabili dell'infortunio

20.3 SPESE SANITARIE

.1 Rinuncia alla rivalsa : la Societa' rinuncia, a favore
dell'Assicurato e dei suoi aventi
diritto, a rivalersi verso i terzi
responsabili dell'infortunio o
della malattia

.2 Anticipazione dell'indennizzo

- Globale ricoveri : l'Assicurato puo' ottenere fino al
70% delle spese rimborsabili,
purche' queste risultino non
inferiori a L.3.000.000 (al netto
della franchigia)

- Indennita' di degenza : qualora siano trascorsi almeno 30
giorni di degenza, l'Assicurato
puo' ottenere l'indennita'
spettante al momento della
richiesta, anche piu' volte nel
corso del periodo di assicurazione

COME SI COMPILA

21.1



Agenzia (1) _____ Sub Agenzia (2) _____
 AS/SUB AG. (3) _____ PROD. (3) _____
CONTRAENTE (10) C.F. VROCLD30C13H502N
 (4) *DOLCI RUSTICI S.r.l.*
 Via (5) *Anastasio n° 30*
 comune (6) *Viterbo*
 cap (7) *01100* provincia (8) *VT*
 codice dell'attività (9) *6*

1	agricoltura
2	ind. alimentare
3	ind. manifatturiera
4	ind. meccanica
5	chimica (incl. tip.
6	ind. artigianale
7	ind. tessile
8	ind. abbigliamento
9	ind. legno
10	ind. carta
11	ind. gomma
12	ind. ceramica
13	metal. leggera
14	costruzioni edili
15	com. ingegneri
16	trasporti
17	banche e servizi
18	altre

DATI DELL'AGENZIA :

- Denominazione dell'Agenzia
- Denominazione della sub-agenzia
- Codice CED dell'agenzia/sub-agenzia e, ove previsto, codice del produttore

DATI DEL CONTRAENTE :

- Ragione sociale dell'azienda assicurata
- Via/piazza e numero civico dell'azienda assicurata
- Comune in cui si trova l'azienda (non deve avere abbreviazioni)
- C.A.P. (questo campo va obbligatoriamente compilato)
- Sigla della provincia (da indicare anche quando il comune è capoluogo di provincia)
- Riportare il codice dell'attività cui è ascrivibile l'azienda
- Codice fiscale del Contraente

CHI ASSICURIAMO

Le persone di seguito indicate, con le rispettive mansioni e incarichi, che partecipano all'attività di (1) *Produzione di biscotti, panettoni, paste dolci*, svolta dal Contraente,

1 (2) <i>VERDI</i>	<i>Claudio</i>	(3) <i>1930</i>	(4) <i>Titolare con mansioni amministrative</i>
2 (2) <i>MORA</i>	<i>Luigi</i>	(3) <i>1942</i>	(4) <i>Maestro pasticciere</i>
3 (2) <i>BIANCHI</i>	<i>Laura</i>	(3) <i>1965</i>	(4) <i>Operaia addetta all'impastatrice</i>
4 (2) <i>ROSSI</i>	<i>Marco</i>	(3) <i>1953</i>	(4) <i>Operaio addetto ai forni</i>

5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____
 0 _____

cognome e nome _____
 anno nascita _____
 mansioni/incarichi di lavoro _____

- Indicare l'attività produttiva svolta nell'azienda artigiana contraente
- Cognome e nome della persona assicurata
- Anno di nascita della persona assicurata
- Attività o mansioni svolte dalla persona assicurata

QUANTO ASSICURIAMO

CASI E SOMME ASSICURATI per ogni persona indicata

PREMI NETTI ANNUALI

al numeri (1)
 (1)

INFORTUNI:
 Morte
 Invalidità permanente

L (2) 150.000.000	L (2) 50.000.000	L (3) 7.305.000
L (2) 300.000.000	L (2) 50.000.000	

garanzie complementari (vedi retro):
 operanti (5) al _____
 operanti (5) _____ al _____

SPESE SANITARIE:
 Globale ricoveri
 Indennità degenza

L (2) 100.000.000	L (2) escluso.000
L (2) escluso.000	L (2) escluso.000

L (4) 568.000

Limiti di risarcimento, scoperti e franchigie sono indicati nelle "Norme che regolano il contratto" (mod. 33 PAC)

- Inscrivere il numero d'ordine delle persone assicurate indicate nella sezione "chi assicuriamo" per le quali devono intendersi valide le somme riportate nelle sottostanti colonne
- Indicare le somme assicurate solo in corrispondenza dei casi nell'ambito delle garanzie prescelte; diversamente indicare "escluso"
- Indicare il totale dei premi infortunati (somma dei premi netti di ciascuna persona assicurata)
- Indicare il totale dei premi spese sanitarie (somma dei premi netti di ciascuna persona assicurata)
- Indicare "SI" solo nel caso in cui siano state prescelte le garanzie complementari

PREMIO DA PAGARE

In rate (1) <i>annuali</i>	In scadenza il (2) <i>05/01</i>	di ogni anno
PRIMA RATA: premio netto (*) L. 1.873.000	accessori L. 187.487	imposte L. 51.513
Totale L. (3) 2.112.000		
RATE SUCCESSIVE: premio netto L. 1.873.000	accessori L. 187.487	imposte L. 51.513
Totale L. (3) 2.112.000		

DURATA DEL CONTRATTO
 dalle ore 24 del (4) *05/01/89* alle ore 24 del (4) *05/01/93* prima quietanza del (5) *05/01/90*
 per la durata di (6) *5* anni
POLIZZA SOSTITUITA (7) n. _____
INDICE I.S.T.A.T. (10) *176*

MODALITÀ PER LA DISDETTA: quelle previste dall'Art. 18 della C.G.A.
 con scadenza rata il (8) _____ ; (*) rimborsate per estinzione L. (9) _____
 COASSICURAZIONE (11) SI NO

- (1) Il tipo di rateazione prescelta va riportata con indicazione : " annuali " o " semestrali "
- (2) Giorno e mese di scadenza delle rate
- (3) Il totale è dato dalla somma dei totali dei premi netti annui delle singole garanzie, riportati sul frontespizio di polizza, con aggiunta degli accessori (10%) e dell'imposta di assicurazione (2,50%), per la scomposizione di tale totale nelle voci " netto ", " accessori ", ed " imposte " si farà riferimento alla Tariffa e Istruzioni (mod. 34 PAC)
- (4) Decorrenza e scadenza del contratto (giorno, mese, anno in cifre)
- (5) Scadenza della rata di premio successiva alla prima (giorno, mese, anno in cifre)
- (6) La durata della polizza può variare da uno a dieci anni
- (7) Numero della polizza o delle polizze sostituite preceduto dal codice agenzia
- (8) Scadenza (giorno, mese, anno) della o delle polizze sostituite
- (9) Importo del rimborso dovuto sul premio netto della rata alla firma
- (10) Indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in vigore. In caso di non indicizzazione indicare " escluso "
- (11) In caso di coassicurazione barrare la casella SI; in caso contrario quella NO

COMPILATA LA SCHEDA COPERTURA IN OGNI SUA PARTE, PROCEDERE
 AL PERFEZIONAMENTO CON LA RACCOLTA (sul retro) DELLE
 DUE FIRME DEL CONTRAENTE E CON IL QUIETANZAMENTO